

CXXXVI.

1^a TORNATA DI VENERDÌ 16 GIUGNO 1922

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOVINI.

INDICE.

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (Discussione):	
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonchè dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177; 4 maggio 1920, n. 567; 4 maggio 1920, n. 568; 5 giugno 1920, n. 767 e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato sui pubblici spettacoli e sulle scommesse, a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi:	
BERTONE, <i>ministro</i>	6262-63-66-67
DONATI, <i>relatore</i>	6262-63-65-69
GARIBOTTI	6262
FINO	6264-68
MODIGLIANI	6265-66
PARATORE, <i>presidente della Commissione</i>	6269
Disegno di legge (Approvazione):	
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22	6269
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1920, n. 795:	
BUONOCORE	6270-83-84
ANILE, <i>ministro</i>	6270-73-76-78-80-83-85-87-88-89
CAPORALI, <i>relatore</i>	6270-78-79-82-83-86
BIANCHI VINCENZO	6271-78
MISURI	6272-85
PIETRAVALLE	6274-87
PRESIDENTE	6070-73-76-78-80-81-83-84-86-89
PELLIZZARI	6276-84-87
CAO	6278-81-86
MODIGLIANI	6278-81
GRONCHI	6281-82
ALESSIO	6285
MANCINI AUGUSTO, <i>della Commissione</i>	6288
BAVIERA	6288
CARBONI-BOJ	6289

La seduta comincia alle 10.

GARIBOTTI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonchè dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767 e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonchè dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767 e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, *segretario*, legge: (V. Stampato 886-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Si era iscritto a parlare l'onorevole Chiggiato; non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articali:

Art. 1.

Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonché i decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767, e 23 gennaio 1921, n. 5, allegati alla presente legge e relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi; colle modificazioni di cui appresso che andranno in vigore il 1º luglio 1922.

(È approvato).

Art. 2.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli e trattenimenti dati al pubblico a pagamento, nei teatri ed altri luoghi chiusi, con opere liriche, drammatiche, mimiche, operette, concerti vocali ed strumentali, riviste, coreografie, conferenze artistiche, scientifiche, e letterarie — anche se illustrate con proiezioni fisse o cinematografiche —, circhi equestri, marionette — anche se agiscono in costruzioni provvisorie o trasportabili —, spettacoli di varietà di ogni genere — esclusi soltanto quelli del cui programma fanno parte proiezioni cinematografiche —, spettacoli d'illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestidigitazione, trasformismo, veglioni, the danzanti, feste ed accademie di ballo, giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura, spettacoli sportivi, esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali: è dovuto allo Stato in tutti i comuni del Regno — comprese le provincie delle terre annesse (Venezia Giulia, Venezia Tridentina e territori dei comuni di Zara e Lagosta) — il diritto erariale nella misura del 10 per cento; diritto comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro mutilati di cui all'articolo 8 della legge 20 agosto 1921, numero 1178, e del contributo di beneficenza di Stato. Tale diritto erariale è amministrato dal Ministero delle finanze, Direzione generale del bollo e delle concessioni governative.

Il diritto erariale nella misura del 10 per cento deve essere riscosso anche per gli spettacoli di beneficenza e per quelli il cui

provento viene destinato a scopi speciali che non costituiscono un lucro diretto per gli organizzatori.

Per le corse di cavalli il diritto erariale è fissato nella misura del 20 per cento.

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domanderei che l'ultimo comma fosse completato coll'aggiunta di queste parole:

« Da riscuotersi colle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, e da imputarsi conformemente all'articolo 1º della presente legge ed all'articolo 3 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567 ».

Il Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567, è quello relativo alla tassa dei cinematografi.

Si tratta di una modalità per l'imputazione sui registri di riscossione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

DONATI, *relatore*. Domanderei una spiegazione. L'emendamento dice: « da imputarsi conformemente all'articolo 1º della presente legge ed all'articolo 3 del Regio decreto 4 maggio 1920 ».

Ora l'imputazione contemplata in questo articolo 3 — è imputazione a favore del fondo di pubblica beneficenza.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Sempre per la parte che riguarda la pubblica beneficenza.

È per stabilire che il reparto è fatto nello stesso modo usato per gli altri proventi contemplati da questa legge, e cioè: in parte alla pubblica beneficenza, in parte ai comuni, in parte allo Stato.

DONATI, *relatore*. Per evitare confusioni non sarebbe meglio dire che l'imputazione si deve fare in conformità di uno dei commi dell'articolo 13? Mi sembrerebbe più semplice.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ma l'articolo 13 riguarda i biglietti bollati di Stato. È un'altra cosa: qui si tratta della tassa sulle corse dei cavalli.

DONATI, *relatore*. È vero, ma intendo riferirmi all'articolo 15 ove si potrebbe includere anche l'imputazione del provento del diritto erariale per le corse di cavalli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Garibotti. Ne ha facoltà.

GARIBOTTI. Ho bisogno di qualche chiarimento dall'onorevole ministro.

L'articolo 2 dice che il diritto erariale è dovuto nella misura del 10 per cento per gli

spettacoli di varietà di ogni genere, ed anche per : veglioni, the danzanti, feste ed accademie di ballo, giuochi, ecc. Anche per questi dunque il diritto erariale è dovuto nella misura del 10 per cento.

Ora mi risulta, e lo posso dire con cognizione di causa, che intorno a questa determinata forma di divertimenti, veglioni, the danzanti, feste ed accademie di ballo ecc., il diritto del 10 per cento non è esatto per intero, mentre se lo Stato disponesse per la esazione assoluta di questo diritto erariale, ne verrebbe al bilancio dello Stato, o per lo meno agli enti di beneficenza a cui questi introiti sono devoluti, dei benefici rilevanti.

Perchè non viene esatto totalmente il diritto del 10 per cento per questo genere di divertimenti ?

Perchè il ministro ha lasciato alle intendenze di finanza facoltà di fare abbonamenti per queste forme di spettacoli. Talvolta poi sono conglobati nelle tasse di licenza anche i dovuti diritti erariali.

Le intendenze frequentemente transigono, e si mettono d'accordo per delle quote modestissime.

Se per i veglioni, feste di ballo, e the danzanti, ecc., fosse stato applicato in talune provincie il diritto del 10 per cento, parecchie centinaia di migliaia di lire sarebbero state esatte nel carnevale 1921-22. Invece, coi metodi applicati dalle intendenze, cioè cogli accordi benevoli fatti in abbonamento cogli organizzatori di queste forme di spettacolo, non so se sono state ricavate qualche decina di migliaia di lire. È opportuno, perciò, che il diritto del 10 per cento sia esatto rigidamente anche per queste forme di spettacoli, tanto più che, se noi constatiamo una decadenza negli introiti per spettacoli drammatici e lirici, di varietà, operette, ecc., invece si moltiplicano queste forme di divertimento, che non rappresentano certamente nè un mezzo di elevazione morale ed educativa, nè una economia per chi desidera divertirsi.

Queste forme di divertimento invece portano a uno sciupio di denaro inimmaginabile, per cui ritengo sia maggiormente doveroso intervenire per esigere con scrupolosità il diritto del 10 per cento. Lo Stato o ne avrà un grande profitto, o contribuirà a paralizzare il diffondersi di questi spettacoli.

Il diritto del 10 per cento è stato molto opportunamente attribuito per l'esazione alla Società italiana degli autori, con una convenzione fatta fra il Ministero delle finanze e la Direzione generale della società.

Ora, all'allegato A della convenzione stessa, il Ministero delle finanze ha fissato che la Società deve esigere il diritto soltanto per determinate forme di spettacoli, ed ha escluso la possibilità che la Società controlli ed esiga anche i diritti erariali sui veglioni, the danzanti, feste e accademie di ballo.

Io raccomando al Ministero delle finanze che, in occasione della rinnovazione della convenzione con la Società degli autori, che deve avvenire prossimamente, sia alla Società stessa estesa la possibilità della esazione anche di questa tassa. La Società, che la esige per altre forme di spettacoli, ha modo facilissimo di controllo, così che, senza sovraccaricarsi di lavoro e senza richiedere una maggiore percentuale, la Società stessa potrà compiere anche questo servizio.

Io ritengo che all'erario ne verrà un profitto relevantissimo. (*Interruzione del ministro delle finanze*).

Non si può forse ? Ho sentito dal banco dei ministri, qualche eccezione per affidare alla Società italiana degli autori questa forma di esazione. Perchè, non deve essere possibile esigere a suo mezzo anche questi diritti ?

BERTONE, *ministro delle finanze*. Non ho detto questo.

GARIBOTTI. In queste forme di spettacoli non si usano affatto biglietti bollati e numerati, e si può quindi sfuggire al controllo delle Intendenze.

Consideri attentamente l'onorevole ministro i modi di esazione dei diritti erariali per queste forme di spettacoli, e sarà lieto che il rilievo sia stato fatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io convengo pienamente con le osservazioni fatte dall'onorevole Garibotti che se vi è una categoria di spettacoli, per cui il diritto erariale deve essere riscosso col maggiore rigore possibile, è precisamente la categoria a cui l'onorevole Garibotti ha accennato.

Quindi accetto senza riserve la raccomandazione di curare l'esazione col maggior rigore. Ma l'onorevole Garibotti, conosce le difficoltà nelle quali si è trovato il Governo allorché ha introdotto questa nuova forma di riscossione. In quegli spettacoli nei quali c'è una distribuzione regolare di biglietti e la compilazione dei borderò, è facile alla società italiana degli autori la riscossione, come sarebbe abbastanza agevole anche per gli uffici finanziari. Ma in quegli spettacoli

che sono saltuari, che vanno e vengono, che si improvvisano, tanto che qualche volta si giunge a conoscerli quando sono stati compiuti, non si può adottare l'obbligo del biglietto bollato, perchè non è possibile materialmente: non si arriva a colpire il borderò perchè non è tenuto, e quindi bisogna ricorrere a mezze misure di vigilanza, di repressione attinenti alle persone per fare esazioni il più che sia possibile.

Che questo servizio possa essere disimpegnato dalla Società italiana degli autori meglio che dagli uffici finanziari, può darsi: e io non dissento dal farne l'esperimento. Vedrò al momento di stipulare la convenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DONATI, relatore. La Commissione prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro. Posso aggiungere, alla raccomandazione fatta dall'onorevole Garibotti, anche quella della Commissione, perchè queste tasse siano esatte con molto rigore, in quanto colpiscono specialmente il lusso.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro delle finanze all'ultimo comma dell'articolo 2, e cioè: «da riscuotersi con le modalità da stabilirsi dal ministro delle finanze e da imputarsi conformemente all'articolo 1º della legge e all'articolo 3 del decreto 4 maggio 1920, n. 567»?

DONATI, relatore. La Commissione accetta. Si vedrà poi all'articolo 15 se sia il caso di contemplarvi anche il provento dei diritti erariali per le corse dei cavalli.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'emendamento testè letto.

(È approvato).

Metto a partito l'articolo 2 con l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro delle finanze, testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

«Le matrici dei bordereaux di che all'articolo 3 del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 5, dovranno essere conservate e tenute a disposizione dei funzionari dello Stato e degli ispettori della Società italiana degli autori per ogni eventuale controllo per un anno dalla data della loro compilazione».

(È approvato).

Art. 4.

Il pagamento del diritto erariale del 10 per cento è parimenti dovuto per tutti gli spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere o altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali o circoli privati, in locali di società filodrammatiche o musicali, in sale o giardini di circoli, conservatori, caffè, ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura e per tutti gli spettacoli e trattenimenti i cui spettatori esorbitino dalla ristretta cerchia di famiglia, dati in recinti chiusi, ancorchè vi si acceda senza biglietto o con biglietto d'invito o con tessere di ogni specie.

Sui proventi di qualsiasi natura che gli organizzatori di tali spettacoli possano ricavare siano essi dati da noleggio di posti distinti, da diritti di guardaroba, da oblazioni, sia pure non obbligatorie, da aumento sui prezzi delle consumazioni o comunque prodotti, sono dovuti allo Stato i diritti erariali ai sensi del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 5 e della presente legge.

Quando l'accertamento di tali proventi o la redazione di un bordereau non sia possibile, il diritto erariale è dovuto in somma fissa corrispondente al 10 per cento sull'introito o sui ricavi presumibili dello spettacolo comunque conseguiti.

Quando gli spettacoli o trattenimenti di cui sopra siano offerti da società o istituti per invito ai propri soci, e questi per intervenire non debbano sborsare alcuna somma per nessun titolo in più della quota annua o mensile da essi pagata al sodalizio o alla istituzione di cui facciano parte a termini degli statuti, il diritto erariale dovrà ragguagliarsi su parte della quota anzidetta.

FINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINO. Quest'articolo nella sua eccessiva elasticità e larghezza dubito che arrivi a colpire anche là dove forse non è nella intenzione del legislatore di colpire.

Comprendo perfettamente lo spirito animatore della legge che vuole che anche la beneficenza, ed essenzialmente tutto quello che è divertimento, sotto qualunque aspetto, concorra a formare il fondo che questa legge prepara. Ma non vorrei che questa legge andasse al di là di quello che è la possibilità di colpire con leggi. Finchè si parla delle società filodrammatiche, musicali, ecc., possiamo andare d'accordo; ma quando si dice «trattenimenti in cui gli spettatori esorbitano dalla stretta cerchia di famiglia» questa è

tale definizione base che non so più dove ci si voglia fermare, perchè si può giungere a tassare qualunque cosa avvenga, anche nell'interno delle famiglie, e questo non mi pare che sia nè possibile, nè statutario.

Ma vi è un gruppo speciale di istituti e di spettacoli che meritano particolare riguardo; intendo riferirmi alle scuole, dove si danno proiezioni cinematografiche ed educative. Ora, poichè presenziano questi spettacoli persone le quali sono fuori delle famiglie, anche a queste proiezioni dovrebbe applicarsi la tassa.

Vi sono istituti, collegi, in cui si danno spettacoli teatrali che non hanno scopo di lucro, e non hanno alcun introito perchè rispondono a scopi educativi; accenno, per esempio, agli oratori festivi nei quali i ragazzi danno recite, e non capisco come possa questo sistema di educazione, che non ha niente a che fare col sistema cui si ispira la legge, essere colpito da tassa, nè capisco come si possa calcolare il dieci per cento quando non vi è alcun introito.

Domanderei perciò che si voglia o inserire nella legge o accennare che sono esclusi gli spettacoli dati nei collegi e istituti per l'educazione dagli alunni che ne fanno parte.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Vorrei una spiegazione dal ministro delle finanze. Vorrei sapere se un onesto padre di numerosa prole, convocando un giorno in casa propria per un trattenimento degli amici dei suoi bimbi dovrà pagare il dieci per cento!

BERTONE, *ministro delle finanze*. Legga l'articolo prima di fare questa domanda.

MODIGLIANI. Ho letto bene l'articolo.

BERTONE, *ministro delle finanze*. L'articolo dice « sui proventi ».

MODIGLIANI. Io conosco bene il fisco italiano, e so che nell'articolo c'è quanto basta per far litigare quell'onesto padre di numerosa prole con l'intendente di finanza o con l'agente delle imposte. Nel secondo capoverso, infatti, si parla di presumibile introito. Ora prima di persuadere l'agente delle imposte che non c'è presumibile introito chi sa quanto bisognerà discutere. La formula denunziata dal collega onorevole Fino, per chi conosce il fiscalismo italiano è pericolosa; quindi deve essere positivamente stabilito con una dizione esplicita che laddove non c'è scopo di lucro non ci può essere percezione di tassa, nè tentativo di percepirla.

DONATI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI, *relatore*. Mi permetto di osservare all'onorevole Fino e all'onorevole Modigliani che essi svisano tutto il concetto della legge, che è ben chiaro. In questo articolo si tratta di spettacoli che sono dati a pagamento, quindi non può avere mai luogo l'ipotesi formulata dagli onorevoli Fino e Modigliani.

MODIGLIANI. No. Veda l'ultimo capoverso.

DONATI, *relatore*. Le spiegherò anche l'ultimo capoverso.

L'ipotesi formulata dall'onorevole Fino, che qualunque trattenimento si dia presso una famiglia possa esser colpito dalla finanza, non sussiste. Vorrei sapere in qual modo questo potrebbe avvenire. Anche l'onorevole Modigliani ha fatto questa ipotesi. Ma dobbiamo tener presente che qui si tratta dei trattenimenti per i quali gli intervenuti debbano pagare un biglietto d'ingresso.

MODIGLIANI. È lo stesso.

DONATI, *relatore*. Mi permetta, onorevole Modigliani. Vi è una sola ipotesi nella quale si esige il diritto erariale laddove non si fa pagare biglietto d'ingresso, ed è quando si tratti di quelle società, le quali fanno pagare una quota annuale o mensile di abbonamento ai propri soci, per lo scopo di spettacoli o trattenimenti.

Non pagano quei soci il biglietto d'ingresso, ma quei trattenimenti si danno col contributo dei soci, facendo fronte alle spese col prelevamento dal contributo periodico che i soci versano. In tal caso, dice la legge all'ultimo capoverso dell'articolo in discussione, il diritto erariale dovrà raggugiarsi su parte della quota mensile, o annuale che si paga dai soci.

Quanto al caso in cui l'accertamento si fa sull'introito presumibile, cui ha accennato l'onorevole Modigliani, si tratta del caso in cui l'impresario dello spettacolo chiede l'accertamento virtuale onde esimersi dal tenere il *borderau*. La disposizione è quindi del tutto a favore dell'impresario.

Con questo articolo si colpiscono dunque esclusivamente gli introiti di trattenimenti dati a pagamento, sia con biglietti di ingresso, sia con altre forme diverse di pagamento.

L'onorevole Modigliani ha prospettato un'altra questione, ed è quella dello scopo di lucro. Ma qui bisogna che ci intendiamo molto bene. Se fosse escluso il pagamento della tassa in tutti i casi in cui non si ha

scopo di lucro, non ci sarebbe più trattenimento che non venisse presentato, artificialmente si capisce, sotto forma di trattenimento a scopo di beneficenza.

Ora poichè quando la beneficenza si fa a mezzo di spettacoli o trattenimenti dati a pagamento, non vi è nulla di male che appunto in occasione di uno spettacolo di beneficenza si aumenti il gettito alla beneficenza stessa, con questa tassa aggiunta al prezzo dello spettacolo. Non dimentichi, onorevole Modigliani, che si tratta di tributi da devolvere alla pubblica beneficenza. Cade, dunque, anche il contenuto morale della sua obiezione, e quindi mi pare che non rimanga altro da dire.

Un'ultima parola, però, all'onorevole Fino che ha parlato di proiezioni cinematografiche educative che si facciano presso istituti o collegi. Si capisce che se queste proiezioni si fanno a pagamento, per scopi che non entrano esclusivamente nel fine educativo dell'istituto, solo allora si dovrà pagare la tassa: ma quando si tratti invece di spettacoli educativi, specie poi se non a pagamento, è evidente che nessuna tassa si deve pagare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per le finanze.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io non ho che da confermare l'esattezza delle osservazioni fatte dal relatore della Commissione finanze e tesoro, e vorrei aggiungere che anche l'esperimento di un anno di questo sistema deve pur dire qualche cosa. Si sono fatte discussioni sulla applicazione di questa legge, ma in realtà al Ministero non è mai giunta alcuna lagnanza che si sia mai usato un fiscalismo nel senso di voler penetrare perfino, come qualcuno ha detto, entro l'ambiente familiare.

Resti bene inteso che quando si tratta di spettacoli familiari dati in case private, non viene in testa a nessuno di dire che questi spettacoli debbano essere sottoposti a tassa. Ma questo non si dice in un articolo di legge: è questione di istruzioni ed è questione di buon senso. Quando si danno, invece, spettacoli che esorbitano dalla stretta cerchia familiare, occorre evitare che, sotto pretesti, sotto il titolo di spettacolo familiare, si incassino degli introiti senza che si paghi la relativa tassa.

La legge si riferisce a spettacoli di qualunque natura per i quali sia pagata in una qualsiasi forma un diritto di ingresso o di partecipazione. Soltanto sugli introiti lordi degli spettacoli, sotto qualunque forma rea-

lizzati, il Governo intende esigere la tassa erariale.

Non posso accettare di porre come criteri fondamentale la mancanza di lucro, perchè la legge non si preoccupa nè deve preoccuparsi dell'esito finanziario dello spettacolo; ma vuole soltanto che colui che spende per assistere ad uno spettacolo o trattenimento lasci un lieve contributo per lo Stato a fine di beneficenza.

Ferme restando queste condizioni e questa interpretazione, resta inteso che l'articolo 4 si riferisce, così come è concepito, a tutti quegli spettacoli, di qualunque natura, nei quali, sotto l'una o sotto l'altra forma, si venga a percepire un diritto per l'organizzazione e per l'esercizio degli spettacoli stessi.

MODIGLIANI. Chiedo di pariare per fatto personale.

PRESIDENTE. Lo indichi.

MODIGLIANI. Poichè l'onorevole ministro ha detto che non c'è del buon senso nelle mie osservazioni, io desidero di spiegare meglio...

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ho detto soltanto che basta il buon senso, ma non intendevo...

MODIGLIANI. Lo so, lo so... Ma io insisto a chiedere che si pensi due volte a quello che si sta votando, perchè noi abbiamo, per nostra fortuna, una Commissione di finanza e tesoro che è altrettanto resti nell'autorizzare le spese, quanto è feroce nel coordinare e nel disciplinare le entrate.

Qui si sta votando un articolo contro il quale non si può mai sufficientemente mettere in guardia tutta la Camera.

I signori socialisti sono pregati di riflettere che di tanto in tanto nei loro circoli si danno degli spettacoli a scopo esclusivamente interno prima di tutto, che non ha niente a che fare col trattenimento e lo spettacolo pubblico, ma che sono dati per raccogliere danaro.

Io domando e dico: dove si va a finire se l'agente delle imposte avrà diritto di venire all'Unione Carlo Marx di Scaricalasino a constatare se c'è stato o no incasso per il deposito dei pastrani o dei cappelli di paglia? In un giorno qualunque, un oratore illustre sarà andato a Scaricalasino a parlare... che so io, delle meteore, delle cellule, o di quel che volete, a solo scopo di far quattrini per la propaganda e l'azione politica: ed ecco che la finanza (la quale ha già ricevuto tanti enormi poteri contro e a danno dei commer-

cianti) si riterrà autorizzata a entrare nei nostri circoli per verificare se e quanto si è incassato.

E mi permetto di fare osservare che questa osservazione non vale solo per i socialisti. Tutte le grandi organizzazioni politiche sono costrette a servirsi di questi mezzi.

Ci pensino dunque tutti prima di introdurre nel regime fiscale italiano disposizioni che rendano possibili cose di tal genere.

Io prima (ed è l'osservazione che mi ha meritato il rimprovero dell'onorevole ministro) avevo parlato dell'onesto padre di famiglia per sottolineare con una leggera esagerazione il pericolo di quest'articolo.

Ma, se si vuol togliere l'esagerazione, basta leggere l'ultima parte dell'articolo per vedere che loro signori tassatori non si sono resi conto di cosa stanno facendo.

L'ultima parte dell'articolo dice:

« Quando gli spettacoli o trattenimenti di cui sopra siano offerti da società o istituti per invito ai propri soci, e questi per intervenire non debbano sborsare alcuna somma per nessun titolo in più della quota annua o mensile da essi pagata al sodalizio o alla istituzione di cui facciano parte a termini degli statuti, il diritto erariale dovrà raggugiarsi su parte della quota anzidetta ».

E così, una tassa la quale originariamente mirava a realizzare un prelevamento sul divertimento, la gioia e il piacere, a beneficio delle istituzioni di beneficenza sta diventando niente meno che un mezzo di prelevamento a carico di tutti i tipi di associazione, qualunque sia il loro scopo.

Ma qual'è l'associazione in cui non si fanno per lo meno delle conferenze?

Dalle associazioni politiche alla Dante Alighieri, mi pare che, un po' più un po' meno, tutte quante in questo modo vengano ad esser sottoposte al balzello del 10 per cento!

Ma che si scherza, signori?

Le Università popolari dovranno pagarvi il 10 per cento per il mantenimento degli ospedali, esse che hanno il merito fondamentale di distrarre la gente dal vizio e di curarla esse stesse!

E voi le ricompensate in questa maniera?

Io vengo da una città dove il movimento delle Università popolari è figliazione, strana figliazione ma importante figliazione, del movimento antialcoolico. Voi ringraziate questi Istituti che vi prendono la gente di mezzo la strada e dall'osteria e la istruscoro, la liberano dai contatti che provocano le spese a cui volete far fronte con questa legge,

e voi le ringraziate prelevando anche da loro il 10 per cento e affidandole alle paterne cure e alle indagini del fisco italiano!

Ma lo sapete dove si può arrivare in tal modo? Alla minima contestazione saranno 300, 400, 500, 1000 lire di multa. E se in una città si saprà resistere, perchè nelle città si può resistere, figuratevi in uno sperduto comune che provvederà appena notificata la multa! Ma si pagherà, ci si svererà per timor di peggio!

E io voglio richiamare la Camera a considerare i pericoli di questo modo di legiferare in fatto di tasse. Un deputato distratto qualunque, che ha visto sull'ordine del giorno: « tassa sui pubblici spettacoli », dice: « bene, si tratta di far pagare chi va a divertirsi, non me ne occupo ». Non viene alla seduta, e si accorge poi che è stata votata una legge che è una tassa sulla coltura, sulla istruzione, sulla propaganda politica, sulla propaganda la più degna di rispetto e che deve essere, come sempre è stato, assolutamente immune da ogni tassazione.

Occhio a mali passi signori miei; se tasse debbono essere, se necessarie sono, colpite chi deve pagare, non andata a pitoccare di nascosto alle fonti, che meritano più d'ogni altro rispetto. Signori della Commissione di finanza abbiate la cortesia, nella custodia del famoso sepolcro del tesoro, di non dimenticare questi elementari principî, questo doveroso rispetto a tante istituzioni!

Se quest'articolo 4 non sarà modificato, io spero che tutto il disegno di legge sia rigettato. E siccome non è possibile improvvisare una modificazione, che ci metta al coperto dalle male arti del fisco italiano, presento formale proposta che la discussione del disegno di legge sia sospesa, e che il disegno sia rinviato alla Commissione, perchè ci presenti una formula dell'articolo 4, che ci metta al coperto dai pericoli da me denunciati.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Modigliani, fa proposta formale di sospensiva della discussione del disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BERTONE, ministro delle finanze. Se l'onorevole Modigliani insiste nella proposta di sospensiva, la Camera è arbitra di risolvere il quesito. Però non vorrei che l'onorevole Modigliani fosse caduto in un equivoco.

Mi pare che, specialmente, l'onorevole Modigliani, si sia soffermato sull'ultima parte

dell'articolo 4, la quale darebbe allo Stato il diritto di percepire la quota del 10 per cento sulle quote di associazione, diciamo così, dei cittadini ad una determinata istituzione, solo perchè una volta, supponiamo, o due all'anno, in quella istituzione si viene a dare uno spettacolo, che può anche essere gratuito perchè i soci, per il fatto di essere soci, hanno diritto a parteciparvi. È questa la sua osservazione, onorevole Modigliani?

MODIGLIANI. Precisamente.

BERTONE, *ministro delle finanze*. E allora credo di potere liberare schiettamente l'onorevole Modigliani, da questa preoccupazione. La portata di questa parte dell'articolo è precisa. Non è venuto in capo nè al Governo, certamente, nè alla Commissione di riferirsi alle associazioni o ai circoli o ai ritrovi di qualsiasi natura, ma semplicemente a quelle istituzioni, a quei circoli, i quali sono stati costituiti con lo scopo preciso di offrire ai propri soci...

MODIGLIANI. E le università popolari?

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ma no! Si tratta di società, le quali si sono fondate con lo scopo di offrire ai propri soci spettacoli teatrali, rappresentazioni musicali, alle quali accedono in grandissima quantità...

MODIGLIANI. C'è scritto il contrario nella legge! Veda l'articolo 2!

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ed io non ho nessuna difficoltà di spiegare che l'articolo 4, deve essere interpretato così: « quando gli spettacoli o trattenimenti, di cui sopra, siano offerti da società o istituti costituiti per offrire tali spettacoli o trattenimenti ai propri soci, in modo che questi per accedere non debbano più pagare ». Perchè capita questo, lo creda, onorevole Modigliani: vi sono società in cui i soci pagano, per esempio, 100 lire all'anno per godere di un determinato numero di feste a priori, di spettacoli, ecc.

Ora questi soci non pagano più biglietto di ingresso, e quindi lo Stato non avrebbe diritto di percepire nulla.

MODIGLIANI. Con cento lire all'anno c'è poco da godere!

BERTONE, *ministro delle finanze*. Non sa onorevole Modigliani che viceversa vi sono istituzioni e spettacoli così organizzati che danno ingentissimi incassi! Ripeto dunque che con questo articolo si allude alle istituzioni, circoli, società, che sono stati fondati a scopo specifico e preciso di offrire degli spettacoli per cui i soci, invece di pagare il biglietto,

pagano una quota di abbonamento, per esempio, annua. Noi diciamo che costoro devono anche sottoporsi al diritto del tributo erariale, così come quelli che si recano saltuariamente ai pubblici spettacoli.

MODIGLIANI. Dunque, tutte le università popolari pagheranno perchè sono costituite a questo scopo! L'articolo 2 indica le conferenze scientifiche tra i modi di attuazione degli spettacoli. Onorevole ministro, bisogna che il disegno di legge torni alla Commissione.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io non ho mai creduto che l'Università popolare sia una Società o un Istituto fondato per offrire spettacoli o divertimenti ai propri soci!

MODIGLIANI. Li deve offrire!

BERTONE, *ministro delle finanze*. Dichiaro che l'articolo non si riferisce a istituti fondati per questo scopo! Se quegli istituti offriranno spettacoli ai loro soci, non saranno sottoposti a tassa!

MODIGLIANI. L'articolo 2 parla di introiti di spettacoli « come conferenze artistiche, scientifiche e letterarie! ». (*Commenti animati*).

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani ha proposta la sospensiva della discussione e il rinvio del disegno di legge alla Commissione perchè tenga conto delle osservazioni fatte e presenti un'altra formula dell'articolo 4.

FINO. Chiedo di parlare sulla sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINO. Vorrei pregare l'onorevole ministro di accettare la proposta di sospensiva, perchè la discussione della legge è arrivata a tal punto che la sospensiva si rende necessaria, semplicemente per modificare il testo della legge in modo che significhi quello che l'onorevole ministro ha detto.

Quando la legge abbia la portata che il ministro ha spiegato alla Camera, noi plaudiremo tutti alla legge stessa; ma poichè la spiegazione data dall'onorevole ministro non pare che rientri completamente nella lettera della legge, in quanto se può correggere la portata dell'ultimo comma, non viene ancora a correggere la portata, per esempio della parte dell'articolo in cui si accenna a divertimenti, spettacoli o trattenimenti che esorbitano dal circolo ristretto della famiglia e del recinto chiuso, dove si acceda con semplice biglietto di invito, senza pagamento, io domando che anche questa parte debba essere riesaminata, perchè non

corrisponde al pensiero esposto dall'onorevole ministro.

Quindi prego l'onorevole ministro di accettare questa proposta sospensiva, per la quale voterò favorevolmente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DONATI, relatore. La Commissione aderisce alla proposta di sospensiva, solo allo scopo di vedere se una diversa formulazione dell'articolo tolga ogni dubbio che la dizione di esso si presti ad interpretazione diversa da quella che è nell'intenzione di tutti. La disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 4 non vuole affatto dire ciò che l'onorevole Modigliani teme.

Gli emendamenti formulati all'improvviso in materia così delicata, che non consente possano sfuggire dalla tassazione certe specie di trattenimenti, sono pericolosi. Ma è necessario che si elimini ogni dubbio sulla interpretazione dell'articolo.

Noi ci dichiariamo di accordo con le preoccupazioni dell'onorevole Modigliani e ci associamo alla proposta di sospendere momentaneamente la discussione, per poter formulare l'articolo in modo più preciso e sicuro.

BERTONE, ministro delle finanze. Sospensione momentanea o rinvio?

DONATI, relatore. Momentanea.

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani ha proposto la sospensione della discussione su questo disegno di legge, con l'intesa che il disegno di legge viene trasmesso alla Commissione.

BERTONE, ministro delle finanze. Ma quando si tornerà a discutere?

MODIGLIANI. Anche domani, se la Camera voglia!

BERTONE, ministro delle finanze. Non è il ritardo di giorno più o giorno meno che possa importare per l'approvazione di questo disegno di legge; ciò che importa è che il 30 giugno, scadendo la convenzione con la Società degli autori e non volendosi prorogare questa convenzione con un decreto, poichè decreti-legge non ne facciamo, la Camera decida di urgenza, in modo che per il 30 giugno la convenzione possa essere rinnovata.

Voci. A domani.

PARATORE, presidente della Commissione finanza e tesoro. A quanto ha detto l'onorevole ministro aggiungo che la Commissione finanza e tesoro, rendendosi conto delle ragioni di urgenza, oggi stesso si radunerà per formulare il nuovo testo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La proposta di sospensiva significa dunque che la discussione di questo disegno di legge è rinviata alla prossima seduta mattutina.

Metto a partito la proposta sospensiva dell'onorevole Modigliani.

(*È approvata*).

Approvazione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22.

Se ne dia lettura.

PASCALE, segretario, legge: (*V. Stampato n. 1534-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole ministro di agricoltura consente che la discussione avvenga sull'articolo della Commissione?

CONGIU, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Consento.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione dell'articolo unico:

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,282,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 81,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-1922 indicati nella tabella annessa alla presente legge ».

Si dà lettura della tabella del Ministero modificata dalla Commissione.

Tabella di maggiori e nuove assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo 2. Personale straordinario ed avventizio, ecc., lire 6,000.

Capitolo 4. Compensi per lavori o servizi straordinari, ecc., lire 50,000.

Capitolo 6. Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari, ecc., lire 5,000.

Capitolo 13. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale, ecc., lire 100,000.

Capitolo 15. Provvista di carta e di oggetti di cancelleria, ecc., lire 100,000.

Capitolo 26. Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi, ecc., lire 6,000.

Capitolo 33. Impianto e funzionamento di vivai e di piante fruttifere, ecc., lire 20,000.

Capitolo 47. Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, ecc., lire 935,000.

Capitolo 77. Impianto e mantenimento di uffici minerari, ecc., lire 60,000.

Totale delle maggiori assegnazioni, lire 1,307,000.

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo 27. Sussidi ed incoraggiamenti ad associazioni agrarie ed a cooperative agrarie, ecc., lire 4,000.

Capitolo 43. Spese per i consorzi antifillosserici, ecc., lire 25,000.

Capitolo 43-bis. Spese per l'applicazione della legge 26 settembre 1920, n. 1363, concernente il controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, lire 30,000.

Capitolo 44. Applicazioni delle leggi sulla caccia, ecc., lire 2,000.

Capitolo 92-bis. Spese per provvedimenti diretti all'incremento ed al miglioramento della produzione zootecnica nazionale, ecc. (in conto residui), lire 20,000.

Totale delle diminuzioni di stanziamento, lire 81,000.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione sul disegno di legge: Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795.

Come la Camera ricorda, la discussione era stata sospesa con l'approvazione dell'articolo 26:

« Art. 27. — Sono soppressi i due ultimi comma ».

(È approvato).

« Art. 28. — È aggiunto il terzo comma seguente:

« Nessuno può contemporaneamente essere professore ordinario o straordinario in un istituto universitario e in una scuola media ».

A questo articolo l'onorevole Buonocore propone che siano aggiunte in fine la parole: « sia dipendenti dal Ministero dell'istruzione o da altri Ministeri ».

L'onorevole Buonocore ha facoltà di svolgerlo.

BUONOCORE. Non occorrono molte parole per dar ragione del mio emendamento, che io credo interpreti più chiaramente il testo del disegno di legge.

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. Il Governo l'accetta.

CAPORALI, relatore. Anche la Commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 28 coll'emendamento aggiuntivo testè letto, dell'onorevole Buonocore.

(È approvato).

« Art. 28-bis. — I professori ordinari e straordinari hanno diritto di impartire un secondo insegnamento retribuito oltre a quello di cui ciascun professore è ordinario o straordinario.

« Il secondo insegnamento può essere costituito tanto da lezioni, quanto da esercitazioni su materia obbligatoria o facoltativa.

« In ogni caso il numero complessivo di ore settimanali per i due insegnamenti non potrà essere inferiore a sei.

« Per il secondo insegnamento sarà corrisposto un assegno di lire 6000 annue ai professori ordinari e di lire 4000 agli straordinari.

« Per i professori di materie sperimentali che dirigono nel loro istituto esercizi obbligatori, questi esercizi valgono come secondo insegnamento.

« Lo stesso assegno di cui al presente articolo sarà corrisposto ai professori ordinari e straordinari di quelle materie per la cui trattazione il Consiglio superiore riconosca la necessità di almeno sei ore settimanali.

« In tal caso, come in quello considerato nel comma precedente, non si può conferire ai professori altro insegnamento retribuito.

« L'assegno di cui al presente articolo non è valutabile agli effetti della pensione ».

Su questo articolo sono stati presentati emendamenti dagli onorevoli Modigliani, Cao, Gronchi e Buonocore. A suo tempo ne darò lettura.

Primo iscritto a parlare su questo articolo è l'onorevole Bianchi Vincenzo. Ne ha facoltà.

BIANCHI VINCENZO. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera su questo articolo, perchè a me pare che dopo l'articolo 25 discusso ieri, sia l'articolo che maggiormente vada ponderato.

L'articolo 28-bis dice che i professori ordinari e straordinari hanno diritto d'impartire un secondo insegnamento retributivo e che il secondo insegnamento può essere costituito tanto da lezioni quanto da esercitazioni su materia obbligatoria o facoltativa. Io ritengo che questo articolo sia molto pericoloso per l'esistenza stessa degli studi e delle facoltà così come sono composte ora.

Non mi attarderò a dire che in complesso sono favorevole a questo disegno di legge perchè in esso sono contenute disposizioni utili agli insegnanti e qualcuna anche agli studi: ma io non vorrei che per effetto di alcuna di queste disposizioni la legge stessa venisse a nuocere agli studi universitari. E mi spiego. Quando vacerà una cattedra, piuttosto che bandire il concorso, l'insegnamento della cattedra resasi vacante verrà affidato per incarico a un professore ordinario.

A norma della legge che stiamo discutendo, l'incarico sarà corroborato con una indennità di 6000 lire.

Ora, poichè questa legge ha per fondamento il miglioramento economico di alcune categorie di professori universitari, è lecito dedurre che una volta assegnate le 6000 lire ad un professore ordinario o straordinario, non gli si potranno più togliere, la qual cosa vorrà dire di non bandire più, chissà per quanti anni, il concorso per la cattedra resasi vacante.

Ne verrà di conseguenza che nel lasso di tempo di 8, 10 anni noi potremo avere le facoltà ridotte del 50 per cento dei loro titolari, non so con quanto vantaggio per gli studi.

Forse lo Stato potrà averne un certo vantaggio economico, che io del resto ritengo anche superiore a quello che si prevede, in quanto si finirà per pagare per molti insegnamenti 6000 lire invece di 18,000, ma questo vantaggio finanziario sarà a tutto danno dell'insegnamento; cosa che ritengo meno che ben fatta, inquantochè reputo che

quando si tratta di istruzione di qualunque grado, non sia il caso di preoccuparsi eccessivamente delle economie, mentre pare che questo disegno di legge, non ne abbia una maggiore.

Mi domando dunque quale sia il pensiero del ministro, e se la Camera abbia considerato il pericolo da me segnalato.

Ieri l'onorevole Modigliani si preoccupava della soppressione di cattedre che in 50 anni non sono state mai coperte. Ma il giorno in cui dovessimo sopprimere, come in questo articolo è detto, le cattedre che sono coperte da 50 anni — perchè qui c'è una soppressione implicita di cattedre universitarie — la cosa diventerebbe di estrema gravità per l'esistenza istessa delle università.

L'onorevole ministro, forse, dirà che questa legge comprende anche delle buone disposizioni, in quanto, mentre prima non era possibile bandire concorsi per cattedre universitarie resesi vacanti, se non attraverso il voto della facoltà, oggi può lo stesso ministro, in base a questa legge che stiamo discutendo, indire il concorso.

Ma mi domando se sarà possibile che il ministro si serva di questa facoltà. Infatti, per chi e perchè dovrebbe farlo quando avesse assicurato comunque l'insegnamento di una materia di cattedra vacante ad un altro insegnante di ruolo?

E allora si rende necessaria una miglior garanzia per gli studi, perchè se è giusto preoccuparsi delle condizioni finanziarie dei professori, dei professori specialmente di materie di lettere, di filosofia, di scienze pure, eccetera, i quali non hanno altri cespiti, questo non deve essere ragione sufficiente per noi di fare cosa meno che opportuna nell'interesse del progresso scientifico e dell'Università italiana.

Veda, onorevole ministro, con questa dizione: « hanno diritto » noi veniamo a sopprimere, ritengo, metà degli insegnamenti in tutte le Università. Questo non può e non deve avvenire. Ed è su questo punto che richiamo l'attenzione dei colleghi della Camera perchè vogliano vagliare se non sia il caso di cercare un emendamento, o per lo meno se non sia il caso di attenuare questa dizione così assoluta... (*Interruzione del deputato Pellizzari*).

Onorevole Pellizzari, l'onorevole Modigliani si preoccupa — che io sappia — in un emendamento qui stampato a proposito dell'articolo 28-bis, semplicemente di dare preferenza alle esercitazioni piuttosto che ad un corso.

Questo non vuol dire che al professore ufficiale non venga affidato un secondo insegnamento, vale a dire una seconda cattedra...

PELLIZZARI. No, no.

PRESIDENTE. Onorevole Bianchi non raccolga le interruzioni.

BIANCHI VINCENZO. Nell'emendamento dell'onorevole Modigliani, dunque, non c'è nulla che valga a togliere queste preoccupazioni. Al riguardo sarebbe necessario stabilire, modificando la dizione dell'articolo, che gli incarichi di materie fondamentali affidati a professori di materie affini, avessero una durata limitata e non illimitata. Mi riservo di formulare al riguardo un preciso emendamento e presentarlo alla Camera.

MISURI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISURI. Come bene ha rilevato il collega Bianchi, l'articolo 28 costituisce il nocciolo della legge. Anzi, ad essere esatti, il contenuto vero e proprio della legge è dato dal quarto capoverso dell'articolo stesso, che riflette la portata economica di tutta la legge. Io mi preoccupo però delle conseguenze già prospettate dal collega Bianchi.

Il professore ordinario, che si sia impadronito di un altro insegnamento complementare non lo lascerà mai più e tanto varrà depennare in perpetuo quella cattedra dal ruolo delle cattedre disponibili. Il dare diritto, si noti bene, a occuparsi di un secondo insegnamento a ciascun docente pubblico, significa incoraggiare l'industria dei professori *omnibus*.

Una volta c'era questa mala pianta dei professori *omnibus* che si ritenevano preparati ad insegnare una quantità di svariate discipline. Poi invece addivenuti ad un più serio esame dell'ordinamento degli studi, elevata la coscienza di singoli studiosi, ci si indirizzò verso la specializzazione, la quale è stata fonte di elevamento generale del livello degli studi. Ora invece si farebbe un cammino a ritroso, e mentre oggi ci sono degli uomini saliti in meritata fama per essersi particolarmente dedicati, non dico ad una scienza ma ad un capitolo solo di una determinata scienza per tutta la vita, si vedrà invece ritornare a professare allegramente due scienze le quali potranno, per comodo, essere dichiarate affini, ma che invece naturalmente hanno delle divergenze particolari: divergenze che non sono soltanto proprie di ciascuna scienza, ma che costituiscono anche un maggiore e migliore adattamento al temperamento scien-

tifico ed al genio scientifico di ciascun individuo; perchè ciascuno nasce con una sua predilezione particolare.

Perchè quando si apre un libro ci si sofferma di preferenza a quel determinato capitolo, tanto che ripetendo macchinalmente nella vita quel gesto si riapre quel libro sempre alla stessa pagina? Perchè nella natura umana c'è una simpatia per tutte le cose ma soprattutto per un determinato ramo di studi. Il variare la sonata può esser una necessità per ciascun sonatore, ma la sonata prediletta, la serenata, l'aria prediletta, ciascun sonatore la preferisce a tutto il resto del suo repertorio.

Del resto, in questo io sono in buona compagnia. Non è la mia voce modesta che può avere presa in questo argomento. Io sono confortato dal parere espressomi in un pro-memoria da un insegna studioso, che onora la scienza italiana: il mio illustre maestro senatore G. B. Grassi, il quale così scrive: «Sorgono oggi in tutte le nazioni, anche in quelle vinte, nuove Università e nuovi insegnamenti. La Germania ha creato immediatamente dopo la guerra due nuove università ad Amburgo e a Francoforte. Inoltre vi si osserva un continuo sorgere di nuove cattedre, specialmente nelle scienze sperimentali. Consultino gli onorevoli deputati gli annuari delle Università tedesche e si persuaderanno facilmente che ormai le specializzazioni, a cui sono arrivate le scienze sperimentali, sono tali e tante che abolire in Italia talune di queste, considerate già necessarie, costituirebbero irreparabile regresso scientifico. Si confrontino le branche dell'insegnamento impartito per esempio, all'Università di Berlino relative alla chimica, alla fisica, alle scienze biologiche in genere con l'insegnamento impartito nell'Università di Roma, che è pure la più completa delle Università italiane».

MANCINI AUGUSTO. È tutto un colossale equivoco. Un professore fa più corsi.

MISURI. « Importantissime specializzazioni, come, ad esempio, la genetica, l'ereditarietà, la biologia comparata, la chimica biologica, eccetera sono addirittura ignorate negli Atenei italiani ». E via di questo passo. È il parere di uno dei più insigni, se non del più insigne studioso di discipline biologiche.

Ma, ripeto, di questo oramai sembra non si tenga conto, perchè siamo arrivati ad approvare la metà della legge ed è quanto dire che si vuol portare, se pure faticosamente, la legge in porto. Non di meno io tengo

a che queste mie modeste osservazioni siano consacrate negli atti, perchè in un domani, che auguro prossimo, dovremo riprendere in esame tutta questa materia, dovremo rivederla anche con maggiore serenità, dovremo coordinarla con le necessità nuove degli studi, questo disegno di legge non essendo che un pessimo raffazzonamento, un pessimo rimaneggiamento di ciò che già esisteva ed era rancido e cadeva ogni giorno a brandelli.

Il secondo capoverso dell'articolo 28-*bis*, suona così: « Il secondo insegnamento può essere costituito da un corso di materie obbligatorie o facoltative o da un corso di esercitazioni ». E questo secondo capoverso...

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo. Noi discutiamo il testo della Commissione, mentre lei legge il testo governativo.

MISURI. È lo stesso.

PRESIDENTE. No. Legga il testo della Commissione.

MISURI. Nel testo della Commissione era collegato il secondo col sesto capoverso, relativo alle esercitazioni pratiche da potersi fare dai professori ordinari e straordinari titolari di cattedre. È rimasto, invece, nel testo della Commissione, soltanto il sesto capoverso. Col sesto capoverso la Commissione consente di dar facoltà al professore ufficiale di tenere un corso di esercitazioni. Ora, nei programmi di facoltà si legge che il corso di esercitazioni pratiche è intestato al nome stesso del professore ufficiale: ma in effetto fino ad ora le esercitazioni pratiche sono fatte per delega, dall'assistente o dall'aiuto universitario. Io non vorrei che si continuasse nel sistema attuale, che cioè le esercitazioni fossero fatte dall'assistente o dall'aiuto e che l'emolumento venisse invece incassato dal professore ufficiale. Questa è la insidia della dizione della legge.

D'altro canto però sarebbe necessario che le esercitazioni pratiche, soprattutto di materie sperimentali, da effettuarsi con strumenti ottici, continuassero ad essere affidate all'aiuto o all'assistente, perchè il professore anziano, acciaccato di salute, con la vista indebolita e con la mano tremante, molte volte può aver perduto quell'attitudine fisica, che è necessaria per tenere delle esercitazioni sperimentali, può non essere più al caso di fare un preparato con la dovuta precisione, con la dovuta elasticità manuale, che invece è consentita al più giovane, a colui che è nel vigore delle sue forze.

È poi c'è il famoso capoverso 4, che la Commissione ha lasciato inalterato, quello relativo all'assegno delle sei o delle quattro mila

lire per il corso complementare, a seconda che si tratti di ordinario e straordinario. E qui soltanto doveva fermarsi la provvidenza, ma ciò non si è voluto fare e attorno a questo quarto capoverso dell'articolo 28-*bis* si è messa tutta quest'altra farragine di roba, la quale ha costituito il *camouflage* legale, per far passare questo capoverso.

E non andiamo più oltre a rammaricarci.

In ultimo si dice però nel testo governativo, accettato anche dalla Commissione: « Lo stesso assegno, di cui al presente articolo, sarà corrisposto ai professori ordinari e straordinari di quelle materie per la cui trattazione il Consiglio superiore riconosca la necessità di almeno sei ore settimanali ».

Ebbene, onorevoli colleghi della Commissione, vedrete che con una molteplicità di artifici moltissimi corsi universitari richiederanno la trattazione di almeno sei ore settimanali; vedrete che vi troverete di fronte a questo graziosissimo fatto, che anche i corsi più insignificanti richiederanno la trattazione di oltre 6 ore settimanali.

BUONOCORE. Deve essere così.

MISURI. Questi sono i difetti intrinseci di questo monumentale articolo 28-*bis*. La mia, ripeto, rimarrà *vox clamantis in deserto*. Ad ogni modo mi piace di aver riaffermato anche una volta la mia recisa ostilità ai concetti espressi dalla Commissione, la quale, in questo modo, non avrà che contribuito a rendere più confusionaria la nostra legislazione relativa all'istruzione superiore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. Le preoccupazioni dell'onorevole Bianchi verrebbero certamente a scemare se egli, per un momento, volesse fissare l'attenzione sull'articolo 30, il quale dice:

« I posti di ordinario, che si renderanno vacanti nel ruolo di cui all'articolo 25 e alla tabella A della presente legge debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo nell'ordine della loro anzianità a datare dalla rispettiva domanda e secondo le norme stabilite dall'articolo 23 del testo unico ».

Se gli onorevoli Bianchi e Misuri vorranno riflettere su questo articolo, molte delle loro preoccupazioni scompariranno.

Devo, del resto, aggiungere che, per quanto riguarda l'insegnamento scientifico non c'è nulla da temere, perchè sia con la prefe-

renza che diamo alle esercitazioni, sia anche per la necessità che la massima parte di questi insegnamenti scientifici debbano essere svolti in sei ore, non vi è da temere alcuna soppressione di insegnamento fondamentale.

Io credo che l'onorevole Misuri potrà appagarsi di queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pietravalle: ne ha facoltà.

PIETRAVALLE. Onorevoli colleghi, sono dolente di non essere completamente preparato a questa discussione, e per ciò chiedo venia se vi sarà un po' di disordine nelle osservazioni che sottoporro alla saggezza dell'Assemblea.

Onorevole ministro, io sono profondamente addolorato che Antonino Anile abbia apporre la sua firma a questa legge disastrosa, legge la quale, onorevoli colleghi, è venuta su per una semplicissima ragione, per una richiesta precisa, per una richiesta giustissima; e cioè che il tenore economico dei professori di Università e di Istituti superiori del nostro paese debba essere elevato.

La condizione loro è tale da offendere la dignità stessa, non solo dell'insegnamento superiore, ma di tutta l'Amministrazione dello Stato, quando si osservi che il professore di Università è pagato al disotto di quello che non sia pagato un capo burocrate della nostra Amministrazione centrale.

Dunque nessun dissenso.

Ai professori di Università e di Istituti superiori bisogna costituire un trattamento che io ritengo debba essere il più alto in confronto del trattamento che lo Stato fa a qualsiasi ordine di funzionari.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Pietravalle, io debbo richiamare lei, come tutti quelli che sono iscritti a parlare su questo articolo, alla discussione non generale ma specifica dell'articolo 28-bis.

Noi siamo in sede di discussione di questo articolo.

PIETRAVALLE. Onorevole Presidente, ella vedrà che io sono completamente nei limiti dell'articolo 28-bis, il quale riassume in sé tutta la finalità della legge, tutti i pregi e tutti i difetti della legge stessa.

Dunque io dicevo: nessun dissenso. E dicevo ciò perchè io non accetto neanche la tesi che il professore di Università debba essere pagato quanto sia pagato un consigliere di cassazione, un consigliere della Corte dei conti, ecc...; secondo me, egli deve avere un trattamento migliore.

Dunque, è sgombrato il terreno da qualsiasi preoccupazione che io possa essere con-

trario alla legge perchè si debba negare al professore d'Università un trattamento migliore.

Ma, che cosa è successo, onorevoli colleghi? Che per arrivare a questo l'amministrazione preparatrice del disegno di legge, e dico l'amministrazione perchè, se io ben ricordo, su questo disegno di legge non è stato interrogato il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, l'amministrazione ha detto: faccio delle economie, e il prodotto delle economie lo riverso per gli aumenti degli stipendi dei professori delle Università e degli Istituti superiori.

Ed è venuto quel dolorosissimo articolo 25 o 26 che la Camera ha approvato ieri, e sul quale è inutile ritornare con il nostro esame, articolo il quale ha concentrato, ha ridotto gli insegnanti in questa ora nella quale occorre invece moltiplicare, anzichè concentrare.

Ed ora, eccoci di fronte all'articolo 28-bis col quale non si vuol fare altro che questo: aumentare gli stipendi dei professori di Università di lire 6 mila o 5 mila, a seconda che siano ordinari o straordinari.

E poi aspetteremo un altro articolo che verrà più tardi, che è l'articolo 29-bis, mi pare, col quale i professori universitari saranno chiamati a partecipare agli aumenti delle tasse universitarie, sia sotto la forma di una tassa accademica come è proposto dall'onorevole Meda, sia sotto altra forma.

Ma quest'articolo 28-bis non ha altro scopo che questo: dare 6 mila o 5 mila lire!

Ma io domando, se questo è lo scopo, di dar 5 o 6 mila lire a ciascun professore, ed il ministro del tesoro ha finalmente ceduto a questa richiesta e il ministro della pubblica istruzione ha ritenuto che dovessero aumentarsi gli stipendi dei professori, perchè avete sentito il bisogno di legittimarlo, di giustificarlo con questo disastroso articolo col quale voi, per far vedere che pagate un maggior lavoro al professore universitario, dite: quelli che non hanno insegnamento, ecc. ecc. avranno queste 6 mila, avranno queste 5 mila lire di più? Cinquemila o seimila lire che poi, più tardi, vedremo che saranno ridotte secondo lo stato, secondo la possidenza del professore universitario che paga o non paga tasse, ecc. E tutto uno scenario infelice di finzioni, di artifici per giustificare un atto doverosissimo dello Stato!

Qui non occorre che un solo articolo: i professori d'Università invece che avere uno stipendio di lire tante, avranno uno stipendio di lire *tot* annue. Noi, per giustificare

questi aumenti dinanzi al paese, il quale disgraziatamente è assente in questa discussione di una legge fondamentale quale è quella dell'istruzione superiore, che è la grande, lontana, invisibile ma abbondante sorgente di tutte le energie morali intellettuali, spirituali ed economiche del paese stesso; per giustificare questi aumenti ricorriamo a tutto un sistema di espedienti dannosissimi all'ordinamento degli studi!

Consentiamo che i professori d'Università, lo ricordi l'onorevole Anile libero docente, valorosissimo, all'Università di Napoli, i professori ordinari o straordinari di Università potranno essere retribuiti per un secondo insegnamento! Bene ha osservato il collega Bianchi: dove ci porterà questo?

Con l'articolo 25 abbiamo già contratto le cattedre, abbiamo già accentrato quello che avremmo dovuto decentrare; col 28-bis non facciamo che accentrare quello che è già concentrato, concentriamo nei due insegnamenti materie obbligatorie che persino possono essere date allo stesso professore! L'onorevole Misuri ha fatto, su quest'argomento, delle osservazioni giustissime.

Perchè questo?

Perchè dobbiamo giustificare l'aumento che diamo ai professori universitari! Non abbiamo, no, il coraggio, dinanzi alla nostra coscienza di legislatori, nè dinanzi al Paese, il coraggio di dire che i nostri professori d'Università, dobbiamo e vogliamo pagarli degnamente coi denari che si attingono dall'erario pubblico, e neanche attraverso a quell'altra forma, che è riprovevole, coi denari delle tasse universitarie!

Con le tasse universitarie è necessario ingrossare l'erario dello Stato! Ma non ci dev'essere questo scambio diretto fra quello che paga lo studente con quello che deve essere pagato al professore universitario!

Lo Stato che voglia dare l'istruzione superiore, non deve dire questo!

La legge Casati, quando ha voluto che con le tasse universitarie si dovesse pagare qualcuno, ha detto: con queste tasse bisogna pagare i liberi docenti, concetto questo che è stato riconfermato attraverso la legislazione fatta dagli uomini più eminenti del nostro Paese.

Ma noi qui ritorniamo all'antico!

Nella discussione del 1911, alla quale io modestamente presi parte, in quell'altra legge che era presentata dall'onorevole Rava, sempre con lo stesso scopo di migliorare la condizione dei professori universitari,

venne fuori la disposizione che i professori universitari non dovessero assolutamente per nessuna ragione ricevere altro compenso per l'insegnamento di qualche altra materia obbligatoria, complementare, eccetera, perchè così...

MANCINI AUGUSTO. No, no!

PIETRAVALLE. Come? Io sono da otto anni al Consiglio superiore, e vuole che non sappia questa roba? Il professore universitario non può ricevere compenso per altro insegnamento di materie...

MANCINI AUGUSTO. Per le obbligatorie sì, per le facoltative no.

PIETRAVALLE. Io non preciso, ma affermo che ne venne fuori questo concetto che bisognava assolutamente evitare per i professori universitari la possibilità di ricevere un compenso per altro insegnamento, e questo si fece per non restringere il campo delle libere docenze.

Noi qui facciamo non uno, ma cento passi indietro, legiferiamo che il professore universitario abbia diritto di potere insegnare in altre materie per le quali possa ricevere compensi!

Onorevoli colleghi, io ritengo che noi faremmo opera saggissima, opportuna se sospendessimo la discussione di questa legge, la rinviassimo davvero a un nuovo esame (*Commenti*), a nuovi studi, a nuovi provvedimenti e invocassimo che a questa legge partecipasse il mondo degli insegnanti universitari del nostro paese con la stampa, che il paese guardasse quello che sta succedendo qui dentro a proposito di questa legge vitale, fondamentale per il nostro paese.

Sospendiamola, onorevole Anile; è tale un ginepraio, tale uno scenario, tale una adulterazione, tale una compromissione, tale una distruzione di quel poco, che noi abbiamo potuto fare attraverso la legislazione, dalla legge Casati in poi, che sarebbe davvero una colpa se noi proseguissimo innanzi nella discussione di questa legge.

Onorevole ministro, onorevoli colleghi, tutta la nostra questione universitaria, della quale si discute tanto di Commissioni infinite, monumentali, non si riduce che a questo (io ricordo tanti discorsi inaugurali degli insegnanti universitari di Napoli), non si riduce che a questo, alla questione dell'insegnante, alla questione del maestro. Ebbene, noi stiamo riducendo, sregiando, sabotando il maestro anche nella sua dignità. È perciò che io propongo nettamente la sospensiva di questo disegno di legge, perchè sia rin-

viato non alla Commissione, ma al ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. Debbo rispondere brevemente all'amico Pietravalle, il quale sa quanto amore io porti per un ordinamento più efficace della coltura superiore.

Ne abbiamo tante volte parlato insieme, ma appunto per questo io mi sorprendo che l'onorevole Pietravalle non abbia riflettuto alle condizioni presenti.

Le sue proteste, le sue giuste proteste vanno rivolte alle condizioni presenti, in cui si trova l'insegnamento universitario, non già a quelle che verranno con la nuova legge.

Rifletta per un momento l'onorevole Pietravalle sulle condizioni di ora: se si rende vacante un posto di ruolo; la facoltà lo dà per incarico ad un collega, senza nessuna considerazione, nemmeno di affinità di materia.

L'onorevole Pietravalle sa quante cattedre di ruolo sono tenute per incarico da professori ufficiali presentemente? Superano parecchie centinaia. Con la nuova legge avviene questo: che le esercitazioni, negli insegnamenti sperimentali, hanno lo stesso valore dell'insegnamento, e allora i professori non hanno più nessun interesse di incamerare a sé un insegnamento di ruolo, perchè agli stessi effetti finanziari, corrisponde la esercitazione.

Quindi, sotto questo punto di vita, comprenderà l'amico Pietravalle quale vantaggio ne verrà, non solo per gli studi, ma anche per i liberi docenti, perchè qui, in questa legge, è detto chiaramente che gli incarichi con stipendio di lire 6000 saranno attribuiti di preferenza ai liberi docenti.

MISURI. Per quel che rimane, però!

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica.

Quindi se l'onorevole Pietravalle serenamente esamina l'ordinamento attuale che egli conosce come lo conosco io, e poi paragona le condizioni in cui si troverà con la nuova legge, è impossibile che egli si possa sottrarre alla impressione che ho avuto io.

Debbo dire all'onorevole Pietravalle, che in un primo tempo, neppure io ero entusiasta di questo progetto di legge, che non appartiene a me, ma, studiandolo serenamente e conoscendo per lunga esperienza, come sa l'amico Pietravalle, le condizioni presenti degli studi superiori, io mi sono inteso in dovere di difendere questa legge, di soste-

nerla e di fare il massimo sforzo perchè al più presto la legge passi. Sarà un vantaggio enorme.

D'altra parte, l'onorevole Pietravalle sa che io ho accettato l'emendamento dell'amico Cirincione, con il quale emendamento verrà presto a istituirsi una Commissione di persone competenti, la quale Commissione studierà il modo come distribuire questo insegnamento facoltativo ai professori universitari, senza danno della scienza e delle Università minori.

Aggiungo che ora, quando si rende vacante una cattedra, decide la facoltà sul modo come darla per incarico a un collega.

Il ministro non può bandire un concorso. Mentre invece, in questa nuova legge, il ministro acquista libertà di bandire concorsi per le materie che hanno il massimo interesse.

Quindi confido che l'amico Pietravalle non insisterà nella sua sospensiva, perchè lo stato presente dolorosissimo, che l'onorevole Pietravalle conosce, rimarrebbe immutato, con danno enorme degli studi.

Nè c'è da pensare che tutto questo si possa modificare con un programma avvenire di una riforma che investa tutto il problema della coltura superiore, perchè l'onorevole Pietravalle sa come da tanti anni abbiamo un programma di riforma di istruzione superiore e le cose restano sempre come sono.

Questa è la prima scossa benefica che verrà data all'insegnamento superiore.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietravalle insiste?

PIETRAVALLE. Per non abusare della cortesia della Camera e in omaggio all'onorevole ministro, non insisto.

PRESIDENTE. Prima di dare facoltà di parlare all'onorevole Pellizzari, debbo avvertire che questo articolo si compone di nove commi e su taluni di essi sono proposti degli emendamenti. Pertanto, vorrei pregare coloro che sono iscritti a parlare su questo articolo, e che intendono parlare in senso generale, di attenersi alla discussione sullo spirito e il congegno dell'articolo, per evitare che poi si ripeta la discussione particolare in occasione dei singoli emendamenti.

L'onorevole Pellizzari ha facoltà di parlare.

PELLIZZARI. Il suo suggerimento, onorevole Presidente, è certamente prezioso, ma è difficile poterlo seguire perchè questo articolo è congegnato in maniera che ciascun comma è intimamente legato con tutti gli altri.

Quindi domando scusa se in parte dovrò sottrarmi al suo desiderio.

Non avrei parlato su questo articolo se in questo caso non si trattasse in alcun modo di accrescere i benefici che da questa legge possono venire ai professori universitari, ma, invece, di miglioramenti nell'interesse della scuola.

Se, per esempio, l'onorevole Cao, che ieri si è scagliato contro l'articolo 25, avesse fermato la sua attenzione su questo articolo, forse gli sarebbe apparso, come è apparso ad altri evidente, che l'articolo fondamentale della legge non è il 25, ma il 28.

Il Governo propone che l'aumento di stipendio o delle attribuzioni, che si riconosce necessario per i professori universitari, corrisponda a una maggiore prestazione da parte loro.

Questa maggior prestazione si fa consistere in due forme diverse di insegnamento, ovvero (e qui mi pare che sia il torto del progetto di legge) si autorizza, in parte, la scelta dell'insegnante o di impartire un secondo insegnamento di materia fondamentale, di quelle che fanno parte dell'organismo della Facoltà, o di impartire un corso di esercitazioni.

Il difetto fondamentale di questo punto del progetto sta in questo: che non si istituiscono esercitazioni in quanto esse siano ritenute complemento futile o necessario dell'insegnamento, ma si istituiscono solo quando il professore, al quale si deve aumentare lo stipendio, non intende guadagnarsi questo aumento esercitando un secondo insegnamento. Abbiamo cioè la creazione di una funzione accademica secondo il piacere, il comodo, o l'interesse non già degli studi, ma dell'insegnante.

Onde potrebbe accadere questo fatto singolare: che il professore di clinica medica dell'Università di Roma, di Sassari e via dicendo, il quale credesse opportuno fare le esercitazioni, le farà e i suoi scolari le avranno, ma se il professore di clinica medica di Bologna non crederà di farle e preferirà di fare il patologo, cito il caso tipico perchè tutti comprendano a quali danni della nostra vita universitaria mi riferisco, accadrà che gli studenti di Bologna non avranno le esercitazioni. Ma se queste sono utili e necessarie si facciano da per tutto, altrimenti non si facciano.

Io ritengo necessario richiamare l'attenzione dei colleghi sopra l'emendamento che è stato proposto dall'onorevole Modigliani, emendamento che coincide nello spirito e quasi direi nella forma, coll'emendamento

proposto da me e da altri deputati, fra cui l'onorevole Baratono, all'articolo 29-ter.

E devo parlare di questo emendamento in questa sede, perchè è stato possibile che deputati diversi presentassero lo stesso emendamento su due articoli diversi.

Il difetto fondamentale di questo articolo si rimedia nell'interesse della scuola solo se si ritiene, come ormai tutti ritengono, necessario e doveroso complemento della lezione che l'insegnante fa, l'esercitazione, che lo pone a più diretto contatto con lo scolaro e lo mette in grado di mantenersi a più diretto contatto con la scienza; e se diventa non già una regola ma l'eccezione il secondo insegnamento previsto dalla legge, se cioè si stabilisce che prima di tutto si facciano le esercitazioni e dopo, quando non si possono attribuire le esercitazioni, si attribuisca all'insegnante il secondo insegnamento.

In questa maniera si riparerà al più grave difetto di questa legge contro cui si sono scagliati ragionevolmente molti oratori, cioè alla soppressione se non di cattedre, di insegnamenti; perchè, quando si stabilisca che le esercitazioni sono regola e non eccezione, è evidente che resteranno scoperti molti più insegnamenti.

Non ci saranno le cattedre di ruolo, pur essendoci gli insegnamenti non si potrà nominare il titolare, ma l'incaricato; e non si limiteranno le capacità di studi e la carriera a tanti studiosi, come se invece delle esercitazioni si desse l'insegnamento.

Quindi pregherei vivamente l'onorevole Modigliani di associarsi all'emendamento, proposto da me e dall'onorevole Baratono e da altri, coll'intesa che lo discutiamo in sede dell'articolo 28 o dell'articolo 29; ma per noi l'approvazione di questo articolo, che è il più importante della legge, è subordinata all'approvazione da parte del ministro di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Leggerò all'onorevole Pellizzari l'articolo 29-ter, dove la proposta che egli fa è implicita.

« Art. 29-ter. — L'assegnazione del secondo insegnamento ai professori che vi hanno diritto sarà fatta dal rettore o dal capo dello Istituto su proposta della Facoltà o Scuola. Si dovranno prima coprire, seguendo il criterio dell'affinità, gli insegnamenti di materie obbligatorie, cui non si fosse provveduto ai sensi degli articoli 19, 19-bis 24 e 34, e le esercitazioni, che su conforme parere del Consiglio

superiore, siano dichiarate complemento indispensabile di un insegnamento obbligatorio.

« Quando non sia disponibile un insegnamento obbligatorio affine o un corso di esercitazioni in materia affine, obbligatorio ai sensi del precedente comma, si attribuirà come secondo insegnamento una materia facoltativa o un corso di esercitazioni.

« Gli insegnamenti obbligatori o facoltativi ed i corsi di esercitazioni obbligatori che non fossero assegnati a professori ordinari o straordinari saranno conferiti per incarico, a professori non di ruolo con le norme stabilite dal regolamento.

« Gli studenti saranno tenuti a frequentare le esercitazioni dichiarate complemento indispensabile di un insegnamento obbligatorio nell'ordine stabilito dalle Facoltà o Scuole ».

Quindi c'è già questa raccomandazione.

PELLIZZARI. Ne parleremo all'articolo 29-ter.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio.

ALESSIO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cao.

CAO. Avevo chiesto la parola, ma dietro le esortazioni dell'onorevole Presidente consento a intendere che la mia iscrizione invece che relativa ai criteri di tutto l'articolo 28-bis, sia relativa al comma quarto.

CAPORALI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPORALI, *relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Modigliani di consentire che il suo emendamento venga discusso insieme a quello dell'onorevole Pellizzari a proposito dell'articolo 29-ter.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 28-bis, primo comma:

« I professori ordinari e straordinari hanno diritto di impartire un secondo insegnamento retribuito oltre quello di cui ciascun professore è ordinario o straordinario ».

BIANCHI VINCENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI VINCENZO. Chiedo che la Camera approvi che il primo comma dell'articolo 28-bis, piuttosto che essere formulato nel senso voluto dal Governo e dalla Commissione, dica « i professori ordinari e straordinari possono impartire ecc. ».

La dizione adoperata nel disegno di legge è troppo rigida, mentre col termine « possono » si lascia maggiore libertà di applicazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare per dare il suo avviso su questa proposta.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Onorevole Bianchi, in questo modo cadrebbe tutto il disegno di legge! Leggendo attentamente e completamente l'articolo vedrà che questo secondo insegnamento è spiegato subito dopo:

« Il secondo insegnamento può essere costituito tanto da lezioni, quanto da esercitazioni su materia obbligatoria o facoltativa ».

Quindi noi entriamo in tal modo nel suo ordine di idee, e non c'è bisogno di altre modificazioni.

Lei si preoccupa che viene a togliersi una cattedra fondamentale, mentre qui è spiegato che viene compreso, non solo l'aumento di ore, ma anche e a preferenza le esercitazioni.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ella potrà svolgere il suo emendamento al primo e secondo comma dell'articolo, che è del seguente tenore:

Sostituire:

I professori ordinari e straordinari hanno diritto di impartire un secondo insegnamento costituito da esercitazioni su materia obbligatoria o facoltativa.

Quando un siffatto corso non possa essere istituito, i professori ordinari o straordinari avranno diritto di impartire un secondo insegnamento costituito da lezioni.

MODIGLIANI. Io credo che la discussione ci abbia ormai fornito sufficienti elementi per farci accorti che la struttura di tutto quanto l'articolo in esame deve essere sottoposta a due radicali modificazioni.

Una è quella cui ebbi già ad accennare nella passata seduta, e alla quale si ispira l'emendamento che ho proposto; dell'altra dirò subito dopo.

La prima modificazione consiste nello stabilire (se la mia formula è ben trovata, la Camera l'adotti, e se no, ne trovi una migliore) che il professore ordinario o straordinario di una materia obbligatoria o facoltativa, debba prima di tutto domandare di fare il corso delle esercitazioni.

Il testo dell'articolo così com'è nel primo e nel secondo accapo lascia libero il professore di chiedere di fare il corso delle esercitazioni, o di domandare il secondo insegnamento. Secondo me questo è un errore.

Non ripeterò tutte le ragioni, che si sono dette dagli onorevoli Misuri, Bianchi, Pietravalle ed altri; credo che in base a quelle ragioni questa prima conclusione si imponga. Onde la mia proposta che preferibilmente lo emolumento di sei, cinque, quattro mila lire che siano, debba essere conseguito col corso delle esercitazioni.

Va da sé poi, che il corso di esercitazioni dovrà essere riconosciuto utile e che non c'è ragione perchè il titolare di una determinata cattedra non possa presentare le ragioni personali o locali che valessero ad autorizzarlo a non fare il corso di esercitazioni. Chi dovrà giudicare mi sembra che sia il Consiglio superiore.

CAPORALI, *relatore*. No, la facoltà.

MODIGLIANI. Si vedrà.

E vengo al secondo ordine di trasformazione radicale, che l'articolo dovrebbe subire. Secondo lo spirito delle proposte che stiamo discutendo il secondo insegnamento è un diritto per il professore che non presti o che non voglia o possa fare il corso di esercitazioni.

Ora mentre il corso di esercitazioni può e deve rimanere un diritto per il professore, il secondo insegnamento non c'è nessuna ragione che sia un diritto, perchè vi possono essere tutta una serie di considerazioni relative alla persona, alla materia, alle necessità generali di far luogo ad un concorso, che consiglino di inibire che una determinata materia sia insegnata, come secondo insegnamento, che un titolare possa rivendicare di pieno diritto per sé.

Mi riassumo e concludo. L'articolo deve essere trasformato così. In primo luogo, obbligo all'insegnante di sottoporsi al corso di esercitazioni, salvo esame delle sue ragioni di rifiuto e salvo la riconosciuta utilità del corso di esercitazioni. In secondo luogo, il secondo insegnamento, al quale non si può accedere se non quando non si possa prestare il corso delle esercitazioni, non deve essere un diritto del titolare di una materia affine, ma soltanto una possibilità che gli è conferita.

In conseguenza di questa mia conclusione dichiaro di mantenere il primo accapo del mio emendamento, che dice così: « I professori ordinari e straordinari hanno diritto di impartire un secondo insegnamento costituito di esercitazioni su materia obbligatoria o facoltativa ».

Ed invece io sostituirei al secondo accapo del mio emendamento un'altra disposizione, che mira a contentare coloro, che volevano che si abbinasse la discussione

della mia proposta con quella presentata dagli onorevoli Pellizzari, Piva, Gronchi ed altri.

Io penso che l'abbinamento deve farsi a questo punto della discussione perchè è questo il luogo del provvedere, dato che è qui che si fissa, si concede, o si nega il diritto al secondo insegnamento.

Se invece ora noi approvassimo il testo come è proposto, si potrebbe anche verificarsi un ostacolo a concretare le idee da me esposte sull'articolo 29-ter.

Perciò propongo che la seconda parte del mio emendamento sia formulata secondo il testo che ho trasmesso alla Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che l'onorevole Modigliani ha proposto un emendamento al secondo comma del suo emendamento, che verrebbe così sostituito:

« Quando il Consiglio superiore, su richiesta dell'interessato, riconosca giuste le ragioni per le quali il titolare di una cattedra di una materia obbligatoria o facoltativa dichiara di non poter assumersi il corso delle esercitazioni annesse alla propria cattedra, il titolare stesso potrà ottenere, su conforme parere del Consiglio superiore, di impartire un secondo insegnamento retribuito, su materia affine, e alla cui cattedra non si sia provveduto ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 24 e 34 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAPORALI, *relatore*. Credo opportuno di dare chiarimenti alla Camera sui dati, sulle cifre e su talune statistiche richiamate dal ministro.

È bene notare che colla legge presente, i professori universitari hanno la facoltà di avere incarichi anche di materie o facoltative o obbligatorie.

Su 850 professori di ruolo abbiamo attualmente circa 600 incarichi, di cui 150 incarichi sono dati a liberi docenti.

Ora se si ammettesse incondizionatamente l'emendamento Modigliani, noi avremmo questo fenomeno, veramente grave: potremmo cioè noi coprire le attuali cattedre date per incarico in numero di 600, e potremmo occuparle tutte attraverso esercitazioni? Io purtroppo devo rispondere di no all'onorevole Modigliani.

È da tener presente che di queste 600 cattedre 150 non potranno essere occupate, perchè ci sono dei professori universitari che in base all'articolo 28-ter, non possono avere

un secondo insegnamento perchè professori.

BUONOCORE. Perchè? È qua il difetto.

CAFORALI, relatore. Lo vedremo.

La Camera è bene si convinca che questa è una legge molto sobria che è costretta a sfiorare semplicemente molte questioni importanti, e non affronta il problema universitario, come benissimo ha detto l'onorevole ministro. Lo scopo di questa legge è eminentemente economico ed ogni procrastinazione, ogni tardanza è a pregiudizio di questa classe dei professori i quali, si noti bene, a differenza di tutte le altre classi, accettano un aumento di stipendio con un aumento di lavoro. E questo è bene si affermi qui in Parlamento.

BUONOCORE. Non accettano, subiscono!

CAFORALI, relatore. Non subiscono affatto. Ne fanno fede i telegrammi che ho qui di sedici associazioni universitarie.

Ebbene, io dico: l'idealità è bella, ma dinanzi alla fame anche questi professori hanno il diritto di dire la loro parola. Bisogna uscire dagli equivoci. Mi consenta la Camera di dire che io, pur così modesto, sentii ieri impicciolare la mia piccola anima dinanzi a talune affermazioni che riguardavano i professori o negligenti o disadatti, quando la maggioranza di essi, attraverso vie veramente spinose, attraverso un lavoro fatto di abnegazione e di sacrificio, raggiungono le più alte vette della sapienza.

Rendiamo dunque omaggio a questa benemerita classe.

Ma, chiusa questa parentesi, torniamo alle cifre. Oltre quei 150 posti, che non possono essere occupati altri 150 non lo potranno essere, perchè sono tenuti da professori che hanno insegnamento per sei ore. Mi spiego. Per esempio, per l'anatomia i professori hanno un insegnamento di sei ore, e il professore di clinica non soltanto fa l'insegnamento cattedratico, ma anche le esercitazioni. Ora non potete pretendere che quest'uomo, sobbarcato a tanto lavoro, debba gratuitamente fare un secondo insegnamento. Si arriverebbe a questo fatto strano, che cioè un professore di anatomia, solo perchè lavora sei ore, cioè tre ore più degli altri, dovrebbe rinunciare a questo secondo stipendio.

Vi è poi un altro fatto importantissimo ed è che circa 250 professori hanno la direzione di laboratori. Si tratta di un lavoro enorme, per cui anche questi professori non potrebbero impartire un secondo insegnamento.

Dunque abbiamo in complesso circa 500 professori, che si trovano nella situazione, che ho spiegato. Per arrivare agli 850, di cui ho parlato rimangono 350; ma noi non possiamo obbligare tutti questi 350 professori a fare le esercitazioni perchè le 600 cattedre non potrebbero altrimenti essere coperte.

Noi non abbiamo in questo momento in Italia 600 professori che siano giunti già all'altezza di poter assumere quelle 600 cattedre, sostituendo i 600 attuali insegnanti, che hanno già affermato brillantemente il loro valore all'Università.

Prego, quindi, la Camera di volere stabilire, come giustamente chiedeva l'onorevole Modigliani, mente acuta e pratica nello stesso tempo, accettando anche l'emendamento Pellizzari, che si tenga bensì conto che le esercitazioni debbono avere il primato nella distribuzione dei posti; ma non si consenta che vi siano dei professori, i quali non debbano fare altro che le esercitazioni, perchè questo ci condurrebbe incontro a gravi difficoltà.

Rispondo all'onorevole Bianchi Vincenzo. Io difendo questa legge ed egli sa benissimo perchè. Egli sa che io appartengo alla classe dei liberi docenti. Io avrei dunque tutto l'interesse a che questa classe fosse avvantaggiata. Ora che cosa avviene? Con tutti questi incarichi che si vengono a dare ai professori universitari, non potranno essere coperti tutti i posti e ne rimarranno non dico 150 ma anche di più, che devono andare a beneficio della benemerita classe dei liberi docenti universitari.

PRESIDENTE. Ella, dunque, accetta, o non accetta l'emendamento Modigliani?

CAFORALI, relatore. La Commissione accetta la prima parte dell'emendamento Modigliani, che concorda con quello dell'onorevole Pellizzari.

PRESIDENTE. L'emendamento Modigliani si componeva di due commi. Ora il secondo di questi commi è stato dal proponente sostituito con altra dizione di cui ho già dato lettura.

La Commissione accetta anche il secondo comma?

CAFORALI, relatore. Il primo sì; il secondo no.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Ne ha facoltà.

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. Dichiaro, d'accordo col relatore, che non posso essere favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Modigliani. Debbo fargli osservare che non tutte le materie

hanno necessità di esercitazioni. Ella, col primo comma del suo emendamento, dichiara che i professori hanno diritto a un secondo insegnamento costituito da esercitazioni. Ora ella sa che non tutte le materie hanno questa possibilità, mentre invece nel disegno di legge che discutiamo è detto nell'articolo 29-ter che « su conforme parere del Consiglio superiore siano dichiarate complemento indispensabile di un insegnamento obbligatorio le esercitazioni ».

Il disegno di legge comprende tutta l'attività esplicata dal professore ufficiale, per avere il secondo emolumento. E quindi le ore di esercitazioni valgono quanto la possibilità di un nuovo insegnamento.

Il concetto del disegno di legge è perciò più largo, in paragone della restrizione, che impone l'emendamento dell'onorevole Modigliani.

GRONCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRONCHI. Io mi permetterei di pregare il collega Modigliani di aderire alla richiesta fatta dal relatore di rimandare all'articolo 29-ter l'emendamento, e questo anche per una ragione di economia della legge.

Coll'articolo 28-bis, in sostanza, si approvano i due insegnamenti solo agli effetti economici. Siccome si spiega nei commi successivi che quest'insegnamento deve essere retribuito con 6000 lire se ordinario, con 4000 lire se straordinario, era necessaria la premessa del modo con cui questi due insegnamenti vengono impartiti; ma le modalità pratiche di questi due insegnamenti sono nell'articolo 29-ter. È lì che io, per esempio, concordo, almeno in parte, col punto di vista dell'onorevole Modigliani: ritengo cioè che si debba accettare quell'emendamento che tenda a stabilire questi criteri:

1º) doversi fare le esercitazioni della materia;

2º) quando queste esercitazioni non possono essere dichiarate complemento non soltanto indispensabile, ma utile, si deve dare un altro insegnamento o facoltativo o obbligatorio; il che raggiunge, se non m'inganno, l'effetto che il collega Modigliani si propone.

Ma mi sembra che un emendamento di questo genere sia più a posto nell'articolo 29-ter, che nel 28-bis.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, ella insiste nel suo emendamento?

MODIGLIANI. Sono disposto a non far perdere tempo alla Camera chiedendo di pronunziarsi ora sopra un emendamento sul

quale, in sostanza, mi parè che si sia d'accordo in molti.

Sono disposto quindi a ritirare l'emendamento, purchè resti inteso che l'approvazione del secondo capoverso, nel testo proposto, non pregiudichi nessuna delle questioni che io ho sollevato. La mia preoccupazione era questa: che votando una formula così poco chiara come quella proposta, si pregiudicassero questioni di notevole importanza.

Se mi si dice che tutte le questioni restano impregiudicate, ritiro il mio emendamento e ne parleremo all'articolo 29-ter.

GRONCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRONCHI. Per meglio chiarire si potrebbe aggiungere al secondo comma dell'articolo: « secondo i criteri dell'articolo 29-ter ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

CAFORALI, relatore. Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione accetta?

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. Sì.

PRESIDENTE. Metto a partito il primo comma dell'articolo 28-bis, che rileggo.

« I professori ordinari e straordinari hanno diritto di impartire un secondo insegnamento retribuito oltre quello di cui ciascun professore è ordinario e straordinario ».

(È approvato).

Metto a partito il secondo comma dell'articolo 28-bis con l'aggiunta proposta dall'onorevole Gronchi.

« Il secondo insegnamento può essere costituito tanto da lezioni, quanto da esercitazioni su materia obbligatoria o facoltativa, secondo i criteri dell'articolo 29-ter. »

(È approvato).

Metto a partito il terzo comma.

« In ogni caso il numero complessivo di ore settimanali per i due insegnamenti non potrà essere inferiore a sei ».

(È approvato).

« Per il secondo insegnamento sarà corrisposto un assegno di lire 6,000 annue ai professori ordinari e di lire 4,000 agli straordinari ».

L'onorevole Cao ha facoltà di parlare, su questo comma.

CAO. Io vorrei proporre che questo comma venisse specificato, con una distin-

zione che risponderebbe a quello che era il 5° comma del testo del progetto di legge ministeriale, che la Commissione vorrebbe soppresso.

Il concetto della Commissione fu questo: di mantenere lo stesso assegno di lire 6 mila agli ordinari e di lire 4 mila agli straordinari, tanto per gli insegnamenti obbligatori, quanto per gli insegnamenti facoltativi. Ora a me pare che fosse abbastanza logica, che fosse perfettamente giustificata, anzi, la distinzione del preventivo testo ministeriale, vale a dire, fermo lo stipendio principale, comune ed uguale, così ai docenti di materie obbligatorie come a quelli di materie facoltative, per ragioni intuitive, per quanto riguarda l'insegnamento aggiunto, fosse concesso un compenso minore quando questo insegnamento aggiunto è di minore importanza, e potrebbe anche dirsi di minore difficoltà, perchè concerne un insegnamento facoltativo.

Ma la proposta che si traduce, per un certo caso, vale a dire per il cumulo di una cattedra facoltativa con una cattedra obbligatoria, in una diminuzione di retribuzione per il titolare, non è fatta per amore di euritmia, sacrificando gli interessi economici di questi professori meno fortunati, ma è fatta in relazione ad un altro criterio che è nella legge; di distinguere, per quanto riguarda la retribuzione complementare, tra professori di grandi e professori di minori Università. Per i primi si ha un compenso supplementare che può andare a 6 mila lire, al massimo, per gli altri, che dovranno in generale tenersi al minimo, il compenso supplementare scenderà a questo minimo, che è di lire 1,500. Si tratterebbe di togliere questa sperequazione tra professori e professori, eventualmente, di uno stesso insegnamento, e preferire piuttosto una sperequazione, per quanto riguarda la cattedra aggiunta, tra professori che hanno aggiunto un insegnamento più importante, obbligatorio, e professori che hanno aggiunto un insegnamento meno importante, facoltativo.

Se una disparità tra i professori ci ha da essere, mi pare sia preferibile quella che deriva dalla gerarchia didattica, perchè una gerarchia scientifica non la riconosco tra insegnamento ed insegnamento, piuttosto che una gerarchia che ancora più mi ripugna, tra Università ed Università. Ora, siccome a suo luogo ho proposto che, pur non volendo contrastare completamente ad una differenza di compenso supplementare tra i professori delle Università popolose e i professori

delle Università meno popolose, sia però attenuata la differenza, cioè il minimo del compenso supplementare dei professori di Università poco popolose sia elevato da 1,500 a 3,000 lire, così mi sono andato industriando di trovare nelle varie disposizioni di legge il modo di coacervare una disponibilità finanziaria che permetta di arrivare al minimo di lire 3,000 come io propongo.

E il primo degli espedienti che io ho trovato è questo, che mi pare abbastanza giustificato, e che ha anzi l'appoggio del primo testo della Commissione; cioè di considerare che, quando un insegnamento aggiunto riguarda materie facoltative, sia compensato in guisa lievemente inferiore che nel caso diverso, in modo da poter consacrare poi la disponibilità, non ad eliminare (vedete che io mi accontento) ma ad attenuare quell'antipatica gerarchia tra Università e Università che è invece consacrata per quanto riguarda il compenso supplementare fra il massimo di 6 mila e il minimo di 1,500.

Io spero che la Commissione vorrà acceedere a questa mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAPORALI, *relatore*. La Commissione si trovò unanime nel fare questa proposta al ministro della pubblica istruzione e a quello del tesoro, perchè effettivamente, come ha bene dimostrato e illustrato ieri l'onorevole Alessio, non è possibile fare differenziazioni finanziaria e anche morale fra materie facoltative e materie obbligatorie.

E fu (lo dico con un certo senso di rammarico) l'unica concessione che ottenemmo dal ministro del tesoro perchè importava un onere di appena 60 mila lire.

Ora, io insisto che sia mantenuta la soppressione di questo comma che, francamente, è un'offesa all'insegnamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gronchi: ne ha facoltà.

GRONCHI. Io sono favorevole alla soppressione del comma non soltanto per le ragioni espresse dall'onorevole relatore, ma per un'altra che vorrei sottoporre al collega onorevole Cao.

Ed è questa: che si deve aver fiducia nelle leggi, molta fiducia; si deve tener presente anche quella che è, diciamo così, la spinta economica.

Ora, la differenza di assegno può portare quel male che il collega onorevole Cao ed altri di quella parte della Camera hanno voluto deprecare; cioè che insegnanti cerchino, anzichè esercitazioni e materie di carattere

facoltativo, di avere esercitazioni, e più che altro cattedre, di carattere obbligatorio, perchè questo importa loro un sia pure leggero beneficio economico.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. È per questo che si è modificato. Sarebbe un danno maggiore...

CAO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ella non può parlare due volte, e nemmeno può chiedere che sia messa a partito sua proposta, perchè non l'ha presentata munita delle dieci firme richieste dal regolamento...

CAO. Ma io chiedo di parlare appunto per ritirarla...

PRESIDENTE. È come se non l'avesse presentata.

Metto a partito, dunque, il comma 4: che rileggo.

« Per il secondo insegnamento sarà corrisposto un assegno di lire 6,000 annue ai professori ordinari e di lire 4,000 agli straordinari ».

(È approvato).

Il comma quinto nel testo della Commissione è soppresso.

Dopo il comma quinto, l'onorevole Gronchi insieme con gli onorevoli Tangorra, Bresciani, Negretti, Milani, De Cristofaro, Baracco, Brusasca, Longinotti e Braschi ha presentato il seguente emendamento: « Aggiungere: per i professori che siano deputati o senatori, il secondo insegnamento non potrà essere costituito che dal corso di esercitazioni sulla loro materia.

L'onorevole Gronchi ha facoltà di svolgerlo.

GRONCHI. Rinuncio a svolgerlo perchè mi pare molto chiaro nella sua dizione ed anche molto chiaro l'intendimento cui esso si è ispirato.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CAPORALI, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Anche io sono favorevole.

PRESIDENTE. Allora, metto a partito l'emendamento dell'onorevole Gronchi accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Segue il comma sesto, così formulato:

« Per i professori di materie sperimentali che dirigono nel loro istituto esercizi obbligatori, questi esercizi valgono come secondo insegnamento ».

Su questo comma non è stato presentato alcun emendamento. Lo metto a partito.

(È approvato).

Segue il comma settimo:

« Lo stesso assegno di cui al presente articolo sarà corrisposto ai professori ordinari e straordinari di quelle materie per la cui trattazione il Consiglio superiore riconosca la necessità di almeno sei ore settimanali ».

L'onorevole Cao ha proposto la soppressione di questo comma.

CAO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto a partito il comma settimo.

(È approvato).

Segue il comma ottavo:

« In tal caso, come in quello considerato nel comma precedente, non si può conferire ai professori altro insegnamento retribuito ».

Anche di questo comma l'onorevole Cao aveva proposto la soppressione.

CAO. Sì, avevo presentato proposta di soppressione dei tre ultimi commi dell'articolo, ma vi rinunzio per tutti e tre.

PRESIDENTE. Allora metto a partito questo penultimo comma.

(È approvato).

Segue l'ultimo comma:

« L'assegno di cui al presente articolo non è valutabile agli effetti della pensione ».

L'onorevole Buonocore ne ha proposto la soppressione. Vi insiste?

BUONOCORE. Insisto nel senso che l'assegno deve essere computato agli effetti della pensione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CAPORALI, *relatore*. Se il ministro del tesoro accetta l'emendamento, la Commissione non ha difficoltà.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non posso accettarlo, e l'onorevole Buonocore comprende le ragioni; non solo per ragioni finanziarie ma anche per ragioni di equità.

PRESIDENTE. Onorevole Buonocore ella insiste ?

BUONOCORE. Insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Buonocore chiede la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo. Questa proposta non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione. La metto a partito.

(È respinta).

Allora metto a partito l'ultimo comma, che rileggo:

« L'assegno al predetto articolo non è valutabile agli effetti della pensione ».

(È approvato).

« Art. 28-ter. — Ai professori ordinari e straordinari che nei tre anni precedenti siano stati iscritti nei ruoli nominativi d'imposta di ricchezza mobile per un reddito derivante da esercizio professionale pari o superiore nella media annua all'assegno stabilito nell'articolo 28-bis precedente non potrà essere conferito un secondo insegnamento retribuito, nè si applicheranno le altre norme dell'articolo medesimo.

« Non si terrà conto dei redditi derivanti da opere dell'ingegno regolate dalla legge sui diritti d'autore e dalla legge della proprietà industriale.

« A chi tuttora sia professore ordinario in un istituto universitario e straordinario in un altro, o contemporaneamente professore universitario ordinario o straordinario e professore di scuole medie, non potrà essere dato altro insegnamento nè potranno essere applicate le altre norme del precedente articolo ».

Sul primo comma dell'articolo 28-ter è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Buonocore:

« Al primo comma alle parole: nè si applicheranno le altre norme dell'articolo medesimo, sostituire le parole: salva anche per loro la facoltà di impartire, per la propria disciplina, un corso di esercitazioni, retribuite come per gli altri ».

L'onorevole Buonocore ha facoltà di svolgerlo.

BUONOCORE. L'onorevole Pellizzari poco fa faceva una giusta osservazione. Egli ha detto: se le esercitazioni devono essere ritenute un complemento utile agli insegnamenti tecnici e non una finzione, agli effetti finanziari, è evidente che queste esercitazioni devono essere fatte da tutti gli inse-

gnanti. Ora, essendosi qui posto il divieto, ai professori che abbiano rendite, di fare le esercitazioni, si viene implicitamente, a svalutare la importanza e la necessità delle esercitazioni.

Una voce. È una finzione!

BUONOCORE. L'ho già detto: è una finzione. Appunto per ciò io mi dichiarai favorevole all'emendamento dell'onorevole Modigliani, perchè effettivamente l'onorevole Modigliani voleva rendere più omogenea e più chiara la dizione dell'articolo 25 nel senso che i professori ordinari e straordinari avessero il diritto di impartire per il proprio insegnamento esercitazioni sperimentali o pratiche e ciò, beninteso, indipendentemente dal reddito e dall'agiatezza di ogni insegnante.

Si tratta, in sostanza, di non rendere troppo apparente la ragione per la quale si vuol concedere un aumento di stipendio, che cioè esso debba servire soltanto a temperare il disagio economico dei professori universitari!

Perchè è deplorabile il sistema di migliorare le condizioni economiche di una classe a danno della cultura e della scienza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellizzari.

PELLIZZARI. Io convengo pienamente con le ragioni esposte dal collega Buonocore, con la premessa e con la conclusione. Perchè o l'esercitazione è necessaria e allora non si capisce perchè la si subordini soltanto al reddito di chi dovrebbe impartirla, o non è necessaria e allora è stolto farla impartire anche da chi non abbia un minor reddito.

Fin da quando si discusse questa legge fra i professori universitari, io mi manifestai contrario a questa eccezione. Debbo rilevare ad onore della classe universitaria che fu essa che la chiese. A onor suo, perchè si tratta di una rinunzia da parte di una aliquota di professori universitari a un maggior reddito. Sono contro questa rinunzia, perchè non riesco a capire per quale motivo si debba colpire, privandolo dell'esercitazione, non del secondo insegnamento, che sarebbe giusto, colui il quale mediante il lavoro sa aumentare il proprio reddito, mentre naturalmente non si pensa a privare delle esercitazioni i professori universitari i quali, a norma dei ruoli dell'agente delle imposte, appaiono possessori di un reddito superiore a quello che si guadagnerebbe con l'esercizio professionale.

In questa maniera la Camera viene a sancire questo curioso principio: colui il quale, lavorando, guadagna diecimila lire all'anno,

non deve fare l'esercitazione e non deve avere il compenso di quella esercitazione; colui il quale, senza lavorare, ha diecimila lire l'anno di reddito, perchè l'ha ereditate dai suoi genitori, quello farà l'esercitazione e sarà pagato.

CAO. Ma si tratta di reddito professionale!

PELLIZZARI. L'osservazione che si è fatta è questa: si tratta di un reddito professionale...

MANCINI AUGUSTO, *della commissione*. Connesso alla cattedra!

PELLIZZARI. ...connesso alla cattedra, il quale sottrae qualche volta l'energia del professore dall'esercizio dell'insegnamento.

Può darsi, anzi è certo che ci sono professori i quali si dedicano soverchiamente all'esercizio professionale e trascurano l'insegnamento, ma non è meno vero, onorevoli colleghi, che ci sono professori per i quali l'esercizio professionale è un necessario complemento del loro esercizio di professore, perchè non riesco a capire che razza di clinico potrebbe essere quel clinico, il quale non esercitasse.

E dirò che ritengo che le esercitazioni di certi grandi professionisti, specialmente in certe determinate materie, in tanto sono realmente utili in quanto permettono di tradurre, nell'atto dell'insegnamento, la pratica che essi giornalmente fanno nell'esercizio della loro professione.

Per questi motivi io mi associo pienamente all'emendamento proposto dall'onorevole Buonocore.

ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO. Il principio contenuto in quest'articolo 28-ter, come ho detto in quelle poche parole con le quali ho preso parte alla discussione generale, è fra i migliori concetti introdotti in questa legge.

Io ritengo che, se si accettasse l'emendamento Buonocore, sarebbe eluso completamente lo scopo di questa disposizione, perchè tutti quanti farebbero l'esercitazione o direbbero di farla e, avendo fatto quindi l'esercitazione...

BUONOCORE. Questo non è lusinghiero per i professori d'Università!

ALESSIO. Io tengo conto della realtà e dico la verità! Sono qui per dirla! Io difendo gli interessi dell'insegnamento e della scienza e non quelli dei signori professori! (*Approvazioni*),

Ci sono dei professori i quali dimenticano completamente o in gran parte la cattedra

per dedicarsi alla professione. Vengono così assegnati vistosi, cospicui redditi a persone, del resto preclare, le quali considerano la cattedra come un accessorio. Ora questa situazione è in conflitto con lo sviluppo della scienza, perchè la scienza è un'amante che vuole tutti gli amplessi per sé. Questa è la verità. (*Approvazioni*).

Per queste ragioni adunque io credo che noi dobbiamo accettare il principio contenuto in questo articolo di legge. Che, se qualcuno, che ha la fortuna di avere vistosi redditi professionali, vuol fare le esercitazioni, le faccia pure, ma gratuitamente. Manteniamo quindi tale e quale l'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Se c'è un articolo che realmente moralizza la legge è proprio questo. L'onorevole Buonocore ha tutta la capacità non solo intellettuale, ma anche di esperienza personale per capire che questo articolo di legge deve rimanere. Esso è uno degli articoli che maggiormente ha richiamato la mia attenzione e che maggiormente mi ha spinto a sostenere la legge.

Diceva l'amico Pellizzari che per alcuni insegnamenti è assolutamente indispensabile che il professore eserciti. Ora mi permetta l'amico Pellizzari di rispondergli su questo argomento con una maggiore competenza della sua. Il professore della Facoltà di medicina, il clinico che ama la propria scienza, sacrifica completamente in gran parte l'esercizio professionale perchè ha il mezzo di sperimentare ogni giorno con gli ammalati della clinica. Debbo anche ricordare che sia in Francia, quanto in Austria e in Germania, i grandi clinici, che hanno direzione di istituti scientifici, si sacrificano quasi completamente al loro istituto e fanno soltanto un'ora o due di consulenza, se pure le fanno.

Quindi per tutte queste ragioni e per l'anima morale che contiene questo articolo, prego la Camera di non discuterne più e di approvarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Misuri ha facoltà di parlare.

MISURI. Mi associo a quanto hanno detto l'onorevole Alessio e l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Buonocore insiste?

BUONOCORE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Alessio e dell'onorevole ministro dell'istruzione, insisto. (*Commenti — Si ride*).

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Buonocore non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Metto a partito il primo comma dell'articolo 28-ter:

« Art. 28-ter. — Ai professori ordinari e straordinari che nei tre anni precedenti siano stati iscritti nei ruoli nominativi d'imposta di ricchezza mobile per un reddito derivante da esercizio professionale pari o superiore nella media annua all'assegno stabilito nell'articolo 28-bis precedente non potrà essere conferito un secondo insegnamento retribuito, nè si applicheranno le altre norme dell'articolo medesimo.

(È approvato).

Metto a partito il secondo comma:

« Non si terrà conto dei redditi derivanti da opere dell'ingegno regolate dalla legge sui diritti d'autore e dalla legge della proprietà industriale ».

(È approvato).

Segue il terzo comma:

« A chi tuttora sia professore ordinario in un istituto universitario e straordinario in un altro, o contemporaneamente professore universitario ordinario e straordinario e professore di scuole medie, non potrà essere dato altro insegnamento nè potranno essere applicate le altre norme del precedente articolo ».

A questo comma l'onorevole Cao ha proposto il seguente emendamento:

« Art. 28-ter. — Ultimo comma, sostituire:

« A chi tuttora sia professore ordinario in un istituto universitario e straordinario in un altro, o contemporaneamente professore universitario e di scuole medie, non spetterà l'assegno di cui nel precedente articolo ».

CAPORALI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPORALI, *relatore*. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Cao.

La parola professore universitario che è usata in questo emendamento potrebbe generare confusione a danno della benemerita classe dei liberi docenti, perchè anch'essi sono professori universitari.

PRESIDENTE. L'onorevole Cao insiste? Ad ogni modo, egli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CAO. Nel progetto che si discute, l'ultimo capoverso di questo articolo toglie il diritto a coloro che hanno cumulo di insegnamenti tra vari istituti, di avere in un istituto universitario un secondo insegnamento, e cioè l'insegnamento aggiunto.

Ora io domando che la Camera permetta a coloro i quali sentono tanto amore per la scienza, da accettare un insegnamento aggiunto senza compenso, di compiere questo nobile atto di abnegazione, e di dare questa nobile prova di laboriosità gratuita.

Dopo tutto, il pensiero dei proponenti la legge è di lasciare una retribuzione disponibile a favore dei professori i quali ne abbiano già una, a fine di potere aumentare i loro compensi. Questa non mi pare ragione sufficiente per impedire a colui il quale è disposto, per il fatto che egli ha già un cumulo di insegnamenti, di tenere l'insegnamento aggiunto universitario gratuito, di impedirgli di fare questo nobile olocausto nell'interesse della scienza.

Un altro interesse secondario mi ha consigliato la proposta di soppressione: l'insegnamento aggiunto resterebbe, ma in questo caso il professore ha il cumulo di insegnamenti con l'insegnamento gratuito, donde una disponibilità che io desidero, perchè vada a formare quel fondo in base al quale io domando che il minimo del compenso aggiunto nella meschina misura di lire 1500 sia elevato a lire 3000 per le Università meno popolose.

Il concetto dell'emendamento pare che non fosse stato inteso dalla Commissione e mi permetto di domandare se, in seguito alle mie spiegazioni, la Commissione consente alla mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di rispondere.

CAPORALI, *relatore*. L'onorevole Cao ha due emendamenti: uno riguarda l'articolo 28-ter, l'altro l'articolo 29-bis. Io rispondo al primo. In esso l'onorevole Cao dice così:

« A chi tuttora sia professore ordinario in un istituto universitario e straordinario in un altro, o contemporaneamente professore universitario e di scuole medie, non spetterà l'assegno di cui nel precedente articolo ».

Dunque la differenza tra questo articolo e quello della Commissione è semplicemente

in questo: che quello della Commissione dice « professore universitario ordinario e straordinario » e quello dell'onorevole Cao dice semplicemente « professore universitario ». La Commissione, ripeto, non può accettare la modifica dell'onorevole Cao, la quale verrebbe a danneggiare la classe benemerita dei liberi docenti, che pure hanno diritto al titolo di professori universitari.

Quanto alla questione della retribuzione, è questione che si vedrà dopo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'emendamento dell'onorevole Cao riguarda principalmente la possibilità che un professore, che già abbia un secondo insegnamento ne possa fare un terzo in un Istituto di scuole medie. A me sembra impossibile che un professore per le stesse esigenze didattiche, possa fare tre insegnamenti. Se soddisfa seriamente alle esigenze di due credo che basti, senza dire che verrebbe anche a danneggiare quella classe di professori, i quali vedrebbero diminuiti i loro posti per il fatto di un professore d'università, che avendo un secondo insegnamento, possa averne un terzo. Prego l'onorevole Cao di non insistere nel suo emendamento.

CAO. Non insisto.

PIETRAVALLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRAVALLE. Desidero un chiarimento, perchè la risposta resti consacrata negli atti parlamentari.

Domando all'onorevole ministro e al relatore cosa essi intendano per istituti universitari, perchè abbiamo nel nostro ordinamento scolastico le Università e gli Istituti di grado superiore. Ora, dicendosi istituti universitari, potrebbe accadere che un professore possa contemporaneamente avere l'insegnamento in una Università e in un Istituto superiore. Bisogna chiarire questo punto perchè, altrimenti, si potrebbero avere quattro insegnamenti.

Qui si dice tutti i professori ordinari in un istituto universitario e straordinari in un altro o contemporaneamente professori universitari ordinari e straordinari e professori di scuole medie, non possono avere altro insegnamento; ora si potrebbe verificare il fatto che uno stesso professore insegni nelle Università e in un Istituto superiore come professore ordinario e che contemporaneamente sia anche straordinario per effetto del precedente articolo e abbia un insegnamento come straordinario nella stessa Uni-

versità e nello stesso Istituto superiore. Questo potrebbe avere quattro insegnamenti.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non è possibile, la legge lo vieta; si può essere professore in una sola Università agli effetti economici.

PIETRAVALLE. Per il precedente articolo 28-bis, questo professore ordinario potrà avere un doppio insegnamento.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Nella stessa cattedra che occupa.

PIETRAVALLE. Ringrazio del chiarimento.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lei ha fatto bene a richiamare l'attenzione del Governo, ma non c'è possibilità di dubbio.

PELLIZZARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLIZZARI. Mi parrebbe opportuno che fosse meglio chiarita la dicitura di questo articolo.

Domando che l'onorevole ministro chiarisca che qualora un insegnante sia ordinario in una Università, straordinario in un altro Istituto dipendente da altro Ministero, s'intende che anche a lui si applica la dicitura di questo articolo.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Se si tratta di istituto di Stato non può avere l'insegnamento aggiunto.

PELLIZZARI. Ma, onorevole ministro, abbia pazienza vi è anche un'altra questione subordinata. Ella mi ha risposto per il caso che l'insegnante sia contemporaneamente ordinario in una Università e straordinario in un altro istituto superiore qualsiasi dipendente anche da altri Ministeri. Qualora sia ordinario all'Università, e incaricato, come accade spesso, in altri istituti di istruzione superiore, questo insegnante, il quale sia pure in qualità d'insegnante ordinario ha già un primo stipendio e già funziona da incaricato, e piglia un secondo stipendio, più modesto ma lo piglia, può avere, dico, quest'altro insegnamento?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. No, non lo può avere.

PELLIZZARI. Allora bisogna chiarire, bisogna aggiungere: « o di istituti superiori sia dipendenti dal Ministero dell'istruzione, sia dipendenti da altri Ministeri ».

Io formulerei l'emendamento così: « A chi tuttora sia professore ordinario o straordinario in un istituto universitario e incaricato in un altro istituto d'insegnamento superiore da qualsiasi Ministero dipendente, non si applica, ecc. ».

CALÒ, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Insegnante a qualsiasi titolo in altri istituti.

PRESIDENTE. Onorevole Pellizzari, scriva il suo emendamento e me lo invii. Naturalmente, io non potrò metterlo ai voti se non è accettato dal Governo.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io accetto, perchè non credo si possa dare il secondo insegnamento a chi ha già un altro insegnamento: è una questione d'indole morale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mancini. Ne ha facoltà.

MANCINI AUGUSTO, *della Commissione*. Avevo chiesto di parlare per confermare in sostanza quello che ha detto l'onorevole Pellizzari.

Nel determinare la formula si deve tener presente che la questione è tutta di carattere pratico, e che noi miriamo a garantire la serietà dell'insegnamento.

Il grado e la condizione giuridica del docente non contano: conta affermare il principio che d'ora innanzi non si possano avere più di due insegnamenti ed è quindi necessario sostituire la formula prima proposta dalla Commissione con altra più lata.

A questo proposito la Commissione intende rispondere anche alle osservazioni dell'onorevole Cao. L'onorevole Cao fa la questione se si possa consentire l'insegnamento a titolo gratuito...

PRESIDENTE. L'onorevole Cao ha ritirato il suo emendamento.

Onorevole Alessio ha facoltà di parlare.

ALESSIO. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baviera.

BAVIERA. Io domando un chiarimento e nello stesso tempo do una spiegazione.

L'articolo che si discute fa un'ipotesi che è giuridicamente impossibile allo stato della nostra legislazione positiva, che cioè si possa essere professori ordinari in un istituto e straordinari in un altro istituto. Questo è impossibile. (*Interruzioni — Commenti*).

Esiste un errore di fatto perchè si profila e si disciplina una ipotesi che è ormai giuridicamente impossibile, e quindi noi discutiamo su un'ipotesi impossibile, irreali. Bisogna dunque correggere. Se esistano quattro o cinque casi possibili, perchè anteriori alle norme vigenti, a questi casi neppure si può applicare l'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Baviera, formuli una proposta concreta.

BAVIERA. La proposta concreta è semplice: l'articolo è da correggere! (*Commenti*).

PELLIZZARI. Onorevole Presidente, io ho formulato il mio emendamento in questi termini: « A chi tuttora sia professore ordinario o straordinario in un istituto universitario e incaricato in altro istituto di istruzione superiore dipendente dal Ministero della pubblica istruzione o da altro Ministero, oppure ordinario e straordinario in istituti di istruzione media, (perchè sono queste le due ipotesi da prospettare) non potrà essere dato l'insegnamento, ecc. ecc. ». Qui devono seguire le parole che sono nel testo del disegno di legge.

In questo modo si afferma che chi è ordinario o straordinario in una Università e contemporaneamente abbia un incarico in una Università o in altro istituto o insegni come ordinario o come straordinario in scuole medie da qualsiasi Ministero dipendenti, costui è escluso dal beneficio del secondo insegnamento.

MANCINI AUGUSTO, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI AUGUSTO, *della Commissione*. A nome della Commissione, in relazione alla discussione avvenuta, propongo la seguente formula:

« A chiunque, titolare di una cattedra di Istituto superiore, abbia, per qualunque titolo, altro insegnamento in Istituti di grado superiore, da qualsiasi Ministero dipendenti e quale ne sia il carattere; (per comprendere anche gli Istituti di carattere privato, che spesso impegnano una considerevole attività didattica scientifica e debbono quindi legittimamente essere compresi nell'intento di questo articolo), non potrà essere dato altro insegnamento, nè potranno essere applicate le altre norme del precedente articolo ».

Con tali modificazioni eliminiamo dall'articolo anche la parola « tuttora » escludendo dal testo unico una disposizione che non ha carattere transitorio, ma che segna una norma. Alle disposizioni transitorie verremo dopo.

PELLIZZARI. Mentre aderisco a questa formula, prego la Commissione di volervi aggiungere anche una menzione per gli insegnamenti di scuole medie che siano cumulated.

Voti. A domani!

PELLIZZARI. Ma siamo tutti d'accordo. Possiamo votare quest'articolo!

PRESIDENTE. Se sono tutti d'accordo, possiamo effettivamente votare questo articolo e non lasciare la discussione sospesa.

MODIGLIANI. Non sono cose che si improvvisano. Sarebbe meglio rinviare la discussione.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto la dizione proposta dall'onorevole Mancini, che è più semplice. Rimane così fissato il concetto che, al di fuori del proprio orario universitario, in cui si svolge il suo insegnamento, il professore non può averne un altro. Se già lo ha, vi deve rinunciare. Ed è logico che sia così, perchè altrimenti potrebbe fare tre o quattro insegnamenti; e vorrebbe dire, in realtà, non farne alcuno.

PRESIDENTE. Prego la Camera di udire il testo definitivamente formulato dalla Commissione, accettato dal Governo ed anche dall'onorevole Pellizzari:

« A chiunque, titolare di una cattedra di istituto superiore abbia, per qualunque titolo, altro insegnamento in istituti di grado superiore, qualunque ne sia il carattere, o sia contemporaneamente professore di scuole medie, non potranno esser dati altri insegnamenti, nè potranno essere applicate le altre norme del precedente articolo ».

CARBONI-BOJ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI-BOJ. Secondo la formula della Commissione io domando: un professore che ha un insegnamento in una Università non riconosciuta dallo Stato, mettiamo una Università cattolica, sarà colpito da questo articolo? (*Interruzioni*).

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Devo dire che l'Università cattolica compensa i professori che insegnano in maniera superiore allo Stato italiano. Quindi è giusto che chi si avvantaggia di questa legge non pensi a nessun altro insegnamento.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'ultimo comma nel testo, di cui ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rimesso alla prossima seduta antimeridiana.

La seduta termina alle 12.55.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

PROF. T. TRINCHERI.

Roma, 1922 — Tip. della Camera dei Deputati

